

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1854**

"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 18  
febbraio 2015, n. 7, recante misure  
urgenti per il contrasto del terrorismo,  
anche di matrice internazionale, nonché  
proroga delle missioni internazionali  
delle Forze armate e di polizia,  
iniziative di cooperazione allo sviluppo  
e sostegno ai processi di ricostruzione e  
partecipazione alle iniziative delle  
Organizzazioni internazionali per il  
consolidamento dei processi di pace e  
di stabilizzazione"

*Edizione provvisoria*

aprile 2015

n. 204



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

ufficio ricerche nel settore  
della politica estera e di difesa



# Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

## Segreteria

tel. 06. 6706\_2451

## Uffici ricerche e incarichi

### Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) \_2424

### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

### Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti \_5744

### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli \_5461

### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Minichiello \_4761

### Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

### Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori \_5023

## Documentazione

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Simone Bonanni \_2932

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1854**

"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 18  
febbraio 2015, n. 7, recante misure  
urgenti per il contrasto del terrorismo,  
anche di matrice internazionale, nonché  
proroga delle missioni internazionali  
delle Forze armate e di polizia,  
iniziative di cooperazione allo sviluppo  
e sostegno ai processi di ricostruzione e  
partecipazione alle iniziative delle  
Organizzazioni internazionali per il  
consolidamento dei processi di pace e  
di stabilizzazione"

*Edizione provvisoria*

aprile 2015

n. 204

a cura di: A. Mattiello, A. Minichiello, C. Andreuccioli.



# INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	19
<b>Articolo 1</b> <i>(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 2</b> <i>(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 3</b> <i>(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplosive)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 3-bis</b> <i>(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 4</b> <i>(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 4-bis</b> <i>(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 5</b> <i>(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 5-bis</b> <i>(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)</i>	
Scheda di lettura.....	71

<b>Articolo 6</b> <i>(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 6-bis</b> <i>(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 6-ter</b> <i>(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 7</b> <i>(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 8</b> <i>(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazionale per la sicurezza)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 9</b> <i>(Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: “Approvazione del codice di procedura penale”)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 10</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	101
<b>Articolo 11</b> <i>(Europa)</i>	
Scheda di lettura.....	109
<b>Articolo 12</b> <i>(Asia)</i>	
Scheda di lettura.....	117
<b>Articolo 13</b> <i>(Africa)</i>	
Scheda di lettura.....	127

<b>Articolo 14</b> <i>(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile- militare, cessioni)</i>	
Scheda di lettura.....	137
<b>Articolo 15</b> <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	143
<b>Articolo 16</b> <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	163
<b>Articolo 17</b> <i>(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	165
<b>Articolo 18</b> <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	169
<b>Articolo 19</b> <i>(Regime degli interventi nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	177
<b>Articolo 19-bis</b> <i>(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)</i>	
Scheda di lettura.....	185
<b>Articolo 20</b> <i>(Norme transitorie e di copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	187





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



### **Articolo 1**

*(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)*

L'**articolo 1** del decreto-legge interviene, anche attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i c.d. *foreign fighters*, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo.

### **Articolo 2**

*(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)*

L'**articolo 2** reca misure di prevenzione, volte a contrastare in particolare le attività di proselitismo attraverso Internet dei cd. *foreign fighters*.

### **Articolo 3**

*(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti)*

L'**articolo 3**, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative al possesso abusivo di precursori di esplosivi e alla violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi. La disposizione interviene inoltre sulla disciplina relativa alla detenzione di armi, di cui al TUPS.

### **Articolo 3-bis**

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)*

L'**articolo 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento reca modifiche all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo 380 del codice di rito.

### **Articolo 4**

*(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)*

L'**articolo 4** interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in materia di misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato.

#### **Articolo 4-bis**

*(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)*

L'**articolo 4-bis** modifica l'art. 132 del Codice della privacy in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) è equiparato a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene previsto che sono conservati per 24 mesi i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

#### **Articolo 5**

*(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)*

L'**articolo 5** reca una serie di disposizioni volte ad assicurare un maggior impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

#### **Articolo 5-bis**

*(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)*

Consente all'Autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle norme concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. 504/1995). Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato

periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

### **Articolo 6**

*(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

**L'articolo 6** modifica il decreto-legge 144/2005 , concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale nonché la legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. Attraverso tale modifica (**comma 1**) è estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale; si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il procuratore generale presso la corte di appello di Roma che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne è data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene richiamata l'applicabilità della disciplina derogatoria dell'obbligo di denuncia dei reati nonché la possibilità, per i direttori dei servizi di informazione, di ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti in ordine alla commissione dei reati. Anche in tali ipotesi, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.

### **Articolo 6-bis**

*(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)*

**L'articolo 6-bis** modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia (D.L. 8/1991) per coordinarne il contenuto con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare è modificato il contenuto: dell'art. 11 relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore su indagini di terrorismo; quello dell'art. 16-*octies*, relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione; quello dell'art. 16-*nonies*, relativo all'applicazione di benefici penitenziari in favore di collaboratori nelle indagini su delitti di terrorismo.

### **Articolo 6-ter**

*(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

L'**articolo 6-ter** modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

### **Articolo 7**

*(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)*

L'**articolo 7** interviene sulle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, sostituendo l'articolo 53 (*Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*).

### **Articolo 8**

*(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazionale per la sicurezza)*

L'**articolo 8** introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). E' anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni. La stessa disposizione (comma 2) detta una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018.

### **Articolo 9**

*(Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale")*

L'**articolo 9** prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplina le funzioni e gli adeguamenti organizzativi.

### **Articolo 10**

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)*

L'**articolo 10** modifica alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

### **Articolo 11**

*(Europa)*

L'**articolo 11** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

### **Articolo 12**

*(Asia)*

L'**articolo 12** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

### **Articolo 13**

*(Africa)*

L'**articolo 13** reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

### **Articolo 14**

*(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)*

L'**articolo 14** prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali quali: stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture (**comma 1**); mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (**comma 2**); interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari nell'ambito della cooperazione civile-militare (**comma 3**); cessione di mezzi e materiali militari

(**commi 4-6**); ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane (**comma 6-bis**).

### **Articolo 15**

*(Disposizioni in materia di personale)*

L'**articolo 15** reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

### **Articolo 16**

*(Disposizioni in materia contabile)*

L'**articolo 16** reca disposizioni in materia contabile.

### **Articolo 17**

*(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)*

Il **comma 1** autorizza la spesa per il primi 9 mesi del 2015 per interventi di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi.

Il **comma 1-bis** prevede misure volte ad agevolare l'intervento ONG che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1.

Il **comma 2** stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 pongano particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati, tra l'altro, al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.

Il **comma 3** reca l'autorizzazione di spesa per attività di sminamento umanitario.

### **Articolo 18**

*(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)*

Il **comma 1** dell'articolo in commento autorizza la spesa per il 2015 per il supporto delle Forze di sicurezza afgane.



Il **comma 2** autorizza la spesa, per i primi 9 mesi del 2015, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in Paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto (principalmente Libia, Siria, Iraq).

Il **comma 3** autorizza la spesa, per i primi 9 mesi del 2015, per interventi a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica.

Il **comma 4** autorizza la spesa, per i primi 9 mesi del 2015, per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano e alla costituzione di un fondo, con una dotazione di 500.000 euro, per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero, promossi da Università.

Il **comma 5** autorizza la spesa, per i primi 9 mesi del 2015, per la partecipazione alle iniziative dell'UE nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) presso la BERS, alla Fondazione Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica e, infine, all'*European Institute of Peace*.

Il **comma 6** autorizza la spesa, per i primi 9 mesi del 2015, per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

Il **comma 7** autorizza la spesa, nei primi nove mesi del 2015, per il finanziamento del fondo per la sicurezza anche informatica delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.

Il **comma 8** autorizza la spesa, nei primi nove mesi del 2015, per gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio.

Il **comma 9** autorizza la spesa, nei primi nove mesi del 2015, per la partecipazione del personale del MAECI e di personale locale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi.

## **Articolo 19**

*(Regime degli interventi nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

Il **comma 1** prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 17 e 18 si applichi la disciplina precedentemente prevista dall'art. 10, comma 1 del citato D.L. n. 109/2014, derogatoria rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'UE, di contratti per

acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.

Il **comma 2** contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2014) del precedente D.L. (n. 109 del 2014) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame -convalida operante nei limiti delle risorse stanziare per gli articoli 17 e 18 del decreto-legge in esame.

Il **comma 2-bis** prevede che il MAECI, per l'istituzione del SEAE (Servizio europeo di azione esterna), nonché per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la corresponsione della retribuzione.

### **Articolo 19-bis**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)*

L'**articolo 19-bis** disciplina gli adempimenti in capo al MAECI, anche con il contributo informativo degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, per rendere pubblici i rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri -cittadini che restano responsabili per le conseguenze dei viaggi all'estero-, nonché i comportamenti rivolti a ridurre tali rischi.

### **Articolo 20**

*(Norme transitorie e di copertura finanziaria)*

I **commi da 1 a 5-bis** dell'**articolo 20** recano alcune disposizioni transitorie e di coordinamento relative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il **comma 6** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge in esame.

Il **comma 7** dell'**articolo 20** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** individua gli articoli recanti disposizioni da cui non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria).

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo)*

Testo del decreto-legge  
—————

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
—————

All'articolo 270-*quater* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.»

2. Dopo l'articolo 270-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-*quater*.1

*(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)*

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da tre a sei anni.»

3. All'articolo 270-*quinqüies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti

1. *Identico:*

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da **cinque a otto** anni.»

2. *Identico:*

«Art. 270-*quater*.1

*(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)*

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi **in territorio estero** finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da **cinque a otto** anni.»

3. *Identico:*

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*»;

**univocamente** finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies*»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto **di chi addestra o istruisce** è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

**3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.**

L'**articolo 1** del decreto-legge interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i c.d. *foreign fighters*, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo.

La relazione illustrativa motiva questo intervento, tra l'altro, con la «necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla [Risoluzione n. 2178 del 2014](#), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati».

La risoluzione 2178 poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti c.d. preparatori, ossia che precedono la commissione di un atto terroristico.

In particolare, il paragrafo 6 (a) della Risoluzione prevede che gli Stati perseguano quanti viaggiano o tentano di viaggiare dal proprio stato di residenza in altro Stato al fine di partecipare o commettere atti terroristici.

Più nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'articolo 270-*quater* del codice penale, relativo al delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque, salvo che ricorrano le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo, arruola una o più

persone per il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Sono connotate dalla finalità di terrorismo, in base all'articolo 270-*sexies* del codice penale, le condotte che «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Inserendo un secondo comma, il decreto-legge, come modificato alla Camera dei deputati, prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) per colui che viene arruolato. Questa fattispecie penale potrà applicarsi solo se non ricorrono le ipotesi, più gravi, di:

- partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi dell'articolo 270-*bis*, c.p.;
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale (reclusione da 5 a 10 anni), ai sensi dell'articolo 270-*quinquies*, c.p.

La pena da 5 a 8 anni per questo delitto consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, c.p.p.).

In base al testo della disposizione, dunque, deve essere punita la mera adesione alla richiesta di arruolamento, che non presuppone il compimento di specifici atti.

Sul punto, la relazione illustrativa afferma che «E' da precisare che la condotta dell'arruolato cui si fa riferimento non si esaurisce nella prestazione del mero assenso al compimento di reati con finalità terroristiche, rispetto al quale può trovare applicazione solo la misura di sicurezza di cui all'articolo 115 c.p..

Piuttosto, la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori ed a prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all'interno di una compagine associativa, tradizionalmente intesa.

In questo senso, il mettersi in viaggio, o l'apprestarsi ad un viaggio, per raggiungere i luoghi ove si consumano azioni terroristiche, condotte di cui, come detto, la Risoluzione ONU richiede la repressione, altro non sono che l'esplicazione di un precedente reclutamento, ossia di immissione volontaria e consapevole in una "milizia", votata al compimento di azioni terroristiche.

L'applicazione del nuovo articolo 270-*quater* c.p. sia al "reclutatore" che all'arruolato consente di soddisfare, sul versante penale, gli obblighi assunti sul piano internazionale, nella misura in cui il viaggio - sia che lo si riguardi dal punto di vista di chi lo organizza, ovvero dal punto di vista di chi lo compie - assume i tratti oggettivi

dell'estrinsecazione di una progressa, o comunque almeno contestuale, condotta di reclutamento».

*In ordine alla formulazione del testo, si evidenzia che quanto affermato dalla relazione illustrativa non sembra trovare pieno riscontro nella fattispecie penale che punisce il soggetto "passivo" del reclutamento. Inoltre, il momento di consumazione del reato non risulta chiaramente identificato. Si potrebbero quindi presentare difficoltà interpretative in ordine alla prova del commesso reato.*

Il **comma 2** introduce un nuovo delitto nel codice penale: organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1).

La nuova fattispecie, come modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, trova applicazione purché non ricorrano le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis* c.p.) o di arruolamento con finalità di terrorismo (articolo 270-*quater* c.p.) e punisce con la reclusione da 5 a 8 anni (3 a 6 anni nel testo originario del decreto-legge) chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (come definite dall'articolo 270-*sexies* c.p., v. *sopra*).

Si osserva che la rilevanza penale dell'organizzazione o della propaganda di viaggi trova un significativo precedente nel codice penale all'articolo 600-*quinquies*, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. In merito la giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un delitto comune, che non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta. (Cass. Sez. III, Sentenza n. 42053 del 20-09-2011).

Il **comma 3**, infine, modifica l'articolo 270-*quinquies* che, come detto, punisce tanto colui che addestra al compimento di attività terroristiche, quanto colui che viene addestrato.

Attraverso un'integrazione della fattispecie penale (**lettera a**), il decreto-legge punisce con la reclusione da 5 a 10 anni anche colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni «sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale.

La disposizione dunque non punisce colui che si prepara ad atti terroristici, senza aiuto o addestramento altrui, ma solo colui che, partendo da una formazione così acquisita, «pone in essere comportamenti finalizzati in modo univoco alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo». La fattispecie si



concretizza dunque in presenza degli atti finalizzati e non in presenza del semplice addestramento, come previsto dal primo periodo.

In merito, la relazione illustrativa afferma che «la caratterizzazione della fattispecie è assicurata dal fatto che la nuova condotta incriminata, al pari di quella già oggi sanzionata dall'articolo 270-*quinquies* c.p., è connotata dal dolo specifico. Difatti, viene previsto che sia rilevante penalmente la condotta della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo pone in essere condotte con le medesime finalità. In tal modo, viene estesa l'area della punibilità anche ai terroristi che operano sganciati da sodalizi ed organizzazioni (cd. "lupo solitario"), soluzione questa perseguita anche in altri Paesi europei, quali la Francia, dove è stata resa perseguibile la fattispecie di "impresa terroristica individuale"».

*Si osserva che la seconda condotta (addestramento autonomo unitamente a comportamenti finalizzati) è punita alla stregua della prima condotta (addestrare ed essere addestrati).*

La **lettera b)** prevede un'aggravante (aumento della pena fino a un terzo) quando l'addestramento o l'istruzione (e dunque anche quando la ricerca delle istruzioni avviene autonomamente) siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Tale aggravante si giustifica in ragione della capacità diffusiva di tali strumenti.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata aggiunta una ulteriore lettera, **b-bis**), la quale prevede che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".

*In proposito, trattandosi di pena accessoria, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di meglio specificare in che termini si debba sostanziare il coinvolgimento del minore.*



## Articolo 2

*(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

codice penale sono apportate le seguenti  
modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

a) *identica;*

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) *identica;*

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

***b-bis)* all'articolo 497-*bis*, primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni».**

**1-*bis*. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

**«Art. 234-*bis*. – (*Acquisizione di***

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**documenti e dati informatici).** – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

**1-ter.** Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale»;

**b)** all'articolo 381, comma 2, la lettera *m-bis*) è abrogata.

**1-quater.** All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4 e 51, comma 3-*bis*, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1».**

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. **Il Ministro dell'interno riferisce**

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

**sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.**

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, **preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155**, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, **preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155**, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. **In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.** I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, **garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.**

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo».

5. *Identico.*

**L'articolo 2** introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei cd. "*foreign fighters*".

Il **comma 1** interviene anzitutto sugli articoli 302 e 414 del codice penale, entrambi relativi a ipotesi di istigazione (**lettere a) e b)**).

In base all'articolo 302 c.p. chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, contro la personalità interna e internazionale dello Stato per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni (primo comma).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione (secondo comma).

Viene introdotta all'articolo 302, primo comma, un'aggravante speciale del reato di istigazione a commettere i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato (tra cui quelli con finalità di terrorismo); l'aumento di pena è fino a un terzo (ai sensi dell'articolo 64 c.p.) quando l'istigazione avvenga attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 414 c.p. prevede che chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (primo comma).

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1 (secondo comma).

Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti (terzo comma).

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (quarto comma).

Analoga aggravante speciale (ovvero la commissione a mezzo strumenti informatici o telematici) è introdotta all'articolo 414, terzo comma, per l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, punite con un aumento di pena fino a un terzo.

L'aggravante è sanzionata in misura maggiore (fino a due terzi) nell'ipotesi del quarto comma, quando l'istigazione e l'apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state inserite ulteriori disposizioni al comma 1 dell'articolo 1, tutte relative al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Più nel dettaglio la nuova **lettera b-bis**) modifica l'articolo 497-*bis* del codice penale.

Tale disposizione a legislazione vigente sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio(commo primo). La norma contempla poi un aggravante (da un terzo alla metà) per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale (secondo comma). La Camera dei deputati, in sede di conversione è intervenuta sul primo comma dell'articolo 497-*bis*, elevandone le sanzioni ( "da uno a quattro anni" a "da due a cinque anni").

Il nuovo **comma 1-bis** introduce nel codice di rito un'ulteriore disposizione, l'articolo 234-*bis* relativo alla acquisizione di documenti e dati informatici. In base alla nuova norma è ammessa in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico. In tale ultimo caso, l'acquisizione dipende dal consenso del legittimo titolare.

Il successivo nuovo **comma 1-ter** modifica in primo luogo l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserendo i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, previsti dal citato articolo 497-*bis*, fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (**lettera a**).



Conseguentemente **la lettera b** del comma 1-*ter* modifica l'articolo 381, comma 2 del codice di procedura penale, espungendo dall'elenco dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo, i delitti di cui sopra.

Il nuovo **comma 1-quater** interviene sulla disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale, modificandone l'articolo 226: per autorizzare le cd. intercettazioni preventive anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche (**lettera a**); per stabilire che il procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse - in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) - consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi; tale deroga non include, comunque, i contenuti delle comunicazioni (**lettera b**).

Il **comma 2** dell'articolo 2 del decreto-legge prevede che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica (articolo 270-*bis*, c.p.) e condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies*, c.p.) nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la disposizione è stata integrata prevedendo un obbligo informativo in capo al Ministro dell'interno.

La misura ricalca quella adottata dalla legge n. 269 del 1998 in relazione alla schedatura su un apposito elenco dei siti pedopornografici tenuto dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET.

L'aggiornamento dei contenuti della "*black list*" da parte della polizia postale avviene ai fini dello svolgimento delle indagini antiterrorismo, effettuate anche sottocopertura:

- ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lett. b), e 2 della legge 146 del 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

Il comma 1, lett. b) dell'articolo 9 prevede le attività che gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, possono effettuare al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione: anche per interposta persona, dare rifugio o comunque prestare assistenza agli associati, acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali.

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede l'utilizzo da parte della polizia giudiziaria di documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore dall'inizio delle attività.

- ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito dalla legge n. 155 del 2014.

L'articolo 7-bis attribuisce all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale. Con DM Interno 19 gennaio 1999, emanato di concerto con i ministri delle comunicazioni e del tesoro, il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni è stato indicato quale organo centrale del ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni.

L'azione svolta dall'organo è rivolta, principalmente, alla criminalità informatica ed alle violazioni amministrative proprie dei settori delle comunicazioni: pedofilia on-line, attacchi a sistemi informatici, truffe commesse con i codici di carte di credito, diffusione di virus informatici, illecita duplicazione di materiali e diffusione di programmi tutelati dal diritto d'autore, etc.. A seguito dell'entrata in vigore della L. 269/1998, che ha previsto nuovi strumenti investigativi, la polizia postale è impegnata in servizi di polizia giudiziaria quali le intercettazioni telematiche, le attività sotto copertura, l'acquisto simulato di materiale pedo-pornografico e le relative attività di intermediazione. A fini preventivi, essa svolge altresì attività di monitoraggio della rete riguardo alcuni fenomeni come la pedofilia, le sette religiose ed altre organizzazioni di vario tipo le cui attività si ritiene possano sconfinare in manifestazioni criminali o di odio razziale.

Il comma 2 del citato articolo 7-bis prevede che, per specifiche finalità di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Servizio di polizia postale e delle comunicazioni possono svolgere:

- le attività sotto copertura consentite, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo;
- le attività di intercettazione e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs. 271/1989).

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono specifici obblighi in capo ai fornitori di connettività alla rete Internet (cd. *Internet providers*).

Il **comma 3**, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che gli *Internet providers*, su richiesta della magistratura, e preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni (tale inciso è stato inserito in sede di conversione), debbano inibire l'accesso ai siti "terroristici" inseriti nell'elenco tenuto dalla polizia postale e delle comunicazioni con i tempi e modalità tecniche

individuato con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge n. 269 del 1998.

Il riferimento è al DM 8 gennaio 2007, il decreto del ministro delle telecomunicazioni che, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET, ha individuato le soluzioni tecniche per l'utilizzo degli strumenti di filtraggio per impedire l'accesso ai siti pedopornografici individuati dal citato Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET.

Il **comma 4**, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies*, c.p. (associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e addestramento) siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, agli *Internet providers* di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del *provider* consegue l'interdizione all'accesso al dominio *Internet* a mezzo di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.; il sequestro è disposto dal giudice con decreto motivato su iniziativa del PM. Anche in tal caso, comunque se tecnicamente possibile, va garantita la fruizione da parte degli utenti dei contenuti estranei alle condotte illecite.

Come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge, la vigente legge sulla stampa non consente il sequestro preventivo di testate giornalistiche online né di altri prodotti editoriali realizzati su supporto informatico ove debitamente registrati.

Infine, il **comma 5** dell'articolo 2 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 231 del 2007 per consentire che il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno (cd. CASA) possa ricevere dall'UIF (Unità di informazione finanziaria) della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



### Articolo 3

*(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 678-bis.

*(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)*

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.».

2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 679-bis.

*(Omissioni in materia di precursori di esplosivi)*

Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino

1. *Identico:*

«Art. 678-bis.

*(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)*

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro **1.000**.».

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

a euro 371.».

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

3. *Identico.*

**3-bis.** Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplosive, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3-ter.** All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a)* al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»;**

***b)* il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.»;**

***c)* al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».**

***3-quater.* Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma *3-ter*, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

***3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non devono derivare nuovi o**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

**3-sexies.** All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».

**3-septies.** All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».

**3-octies.** All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o».

**3-novies.** Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-*septies* del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.**

**3-*decies*. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:**

**«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert».**

**3-*undecies*. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-*decies* del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.**

**L'articolo 3**, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, inserisce, in primo luogo, nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative al possesso abusivo di precursori di esplosivi e alla violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi.

I precursori di esplosivi sono sostanze e miscele che, pur non essendo esplosive, possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi e che risultano oggi disciplinate dal Regolamento dell'Unione europea n. 98/2013 del 15 gennaio 2013.

Il regolamento 98/2013, al quale con il decreto-legge il Governo dichiara di dare attuazione, stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento (articolo 1). Il tipo di sostanza o miscela cui il regolamento si riferisce è elencato negli allegati all'atto dell'Unione europea.

Il provvedimento invita gli Stati membri a stabilire il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione, ivi comprese sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 11).

La circolazione e l'uso dei precursori di esplosivi sono soggetti a una serie di obblighi e di restrizioni, tra i quali il divieto di mettere tali sostanze a disposizione di soggetti privati (articolo 4). Inoltre, il regolamento richiede agli Stati di designare punti di contatto ai quali gli operatori muniti di licenza per trattare queste sostanze hanno l'obbligo di segnalare le transazioni sospette oltre che i furti e le sparizioni.

Il decreto-legge, con il **comma 1** dell'articolo 3, inserisce nel codice penale l'articolo 678-*bis* c.p., rubricato "Detenzione abusiva di precursori di esplosivi", e punisce con la pena congiunta di arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 1.000 euro (247 euro nel testo originario del decreto-legge) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013.

Per la definizione della condotta penalmente rilevante la disposizione rinvia dunque agli allegati contenuti nel regolamento dell'Unione.

Il **comma 2** inserisce tra le contravvenzioni il reato di omissioni in materia di precursori di esplosivi (articolo 679-*bis* c.p.), con il quale punisce con la pena alternativa dell'arresto (fino a 12 mesi) o dell'ammenda (fino a 371 euro), chiunque ometta di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione dei precursori di esplosivi elencati negli allegati del Regolamento 98/2013.

La norma dà dunque attuazione all'articolo 9 del Regolamento, che peraltro prescrive agli Stati di individuare «uno o più punti di contatto nazionali con un

numero di telefono e un indirizzo *e-mail* chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette».

In merito l'articolo 679-*bis* c.p. fa riferimento a omesse denunce all'Autorità, riprendendo la formulazione dell'articolo 679 c.p., in tema di omessa denuncia di materie esplodenti.

L'autorità cui fa riferimento il codice penale è l'autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 38 del TULPS (R.D. 773/1931<sup>1</sup>) stabilisce, infatti, che chiunque detiene materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro 72 ore all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

*In ordine alla collocazione sistematica delle nuove fattispecie penali, si osserva che gli articoli 678-bis e 679-bis sono inseriti nel libro III del codice penale, relativo ai reati di natura contravvenzionale e, in particolare, nella sezione relativa alle "contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti". Sarebbe stata pertanto più opportuna una diversa e più adeguata collocazione di queste disposizioni.*

Il **comma 3** punisce invece a titolo di illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro) la mancata segnalazione all'Autorità delle transazioni riguardanti una o più sostanze elencate negli allegati al Regolamento 98/2013 che possano ritenersi sospette in base al regolamento stesso. Si tratta, in particolare, dei casi in cui il potenziale cliente:

- non è in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela;
- sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;
- è restio a esibire un documento attestante l'identità o il luogo di residenza; o
- insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Tali indici del carattere sospetto della transazione potranno essere rilevati dall'operatore in sede di compilazione del registro delle transazioni; l'articolo 8 del regolamento, infatti, impone di annotare per ciascuna transazione una serie di informazioni nell'apposito registro: dalle generalità del cliente, al dichiarato uso della sostanza.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati aggiunti all'articolo 3 dieci ulteriori commi (dal comma 3-*bis* al comma 3- *undecies*).

---

<sup>1</sup> R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

Più nel dettaglio il nuovo **comma 3-bis** prevede che i venditori e fabbricatori di armi, munizioni e materiali esplosivi, per consentire al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia, debbano comunicare tempestivamente alle questure per via informatica o telematica le informazioni e i dati sulle operazioni di vendita e le generalità degli acquirenti di armi ed esplosivi (attualmente, vi è un obbligo di comunicazione mensile e il ricorso alle modalità informatiche è facoltativo). Le modalità e i tempi di comunicazione delle indicate informazioni sono demandate dalla norma ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo **comma 3-ter** modifica l'articolo 3, relativo al sistema informatico di raccolta dei dati, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 per precisare: la facoltatività, per le imprese che fabbricano esplosivi ad uso civile, dell'utilizzo del sistema informatico di raccolta dei dati G.E.A. del Ministero dell'interno (è soppresso il riferimento all'adozione esclusivo del G.E.A. dal 5 aprile 2015) (**lettera a**); l'obbligo per ogni impresa (anziché la facoltà) di istituire un sistema di raccolta-dati per tali esplosivi (anche consorziandosi con altre imprese) che ne permetta la completa tracciabilità dalla fabbricazione alla vendita (**lettera b**); l'obbligo delle imprese di verifica periodica dell'efficacia del sistema di raccolta dei dati anche assicurandone la protezione dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi (**lettera c**).

Ai sensi dei successivi **commi 3-quater** e **3-quinquies** gli indicati obblighi a carico delle imprese di armi ed esplosivi decorrono dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge e non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

I nuovi **commi 3-sexies** e **3-septies** modificano il Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931).

Più nel dettaglio il **comma 3-sexies** modifica il comma primo dell'articolo 31 del testo unico. Tale disposizione, a legislazione vigente, sancisce il divieto di fabbricazione, assemblaggio e commercio di armi senza licenza del questore. Il disegno di legge integra la norma prevedendo che ai titolari della suddetta licenza, nell'ambito delle attività autorizzate, non sono richieste ulteriori autorizzazioni e adempimenti per i caricatori in grado di contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte (si veda articolo 38 del TUPS come modificato dal successivo comma **3-septies**).

Il **comma 3-septies** modifica l'articolo 38 del TUPS estendendo gli obblighi di denuncia alle autorità di PS, ivi contemplati, anche ai caricatori in grado di

contenere un numero superiore a cinque colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte. Il **comma 3-nonies**, fatte salve le deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 38<sup>2</sup> TUPS, prevede che la denuncia dei citati caricatori di armi debba essere effettuata entro il 4 novembre 2015.

Il **comma 3-octies** integra il contenuto dell'articolo 697 c.p., equiparando alla detenzione abusiva di armi la violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori.

Infine i **commi 3-decies e 3-undecies** intervengono in materia di armi per attività venatoria.

Più in particolare il **comma 3-decies** integra l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativo ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria (fucili rientranti tra le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica; armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert).

In relazione a tali armi il **comma 3-undecies** infine detta una disciplina transitoria.

---

<sup>2</sup> Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.



### **Articolo 3-bis**

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,».**

**2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:**

**«*m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».**

**L'articolo 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca modifiche all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo 380 del codice di rito. Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo, attraverso una modifica all'articolo 4-bis citato, prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché coloro che materialmente

provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia. Tale disciplina vale sia per la fattispecie semplice di cui al comma 1<sup>3</sup> che per quella aggravata di cui al comma 3<sup>4</sup> dell'art. 12 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

L'articolo 4-*bis* della L. 354/1975 – con l'eccezione di coloro che collaborano con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* della stessa legge 354 - esclude attualmente dalla concessione dei benefici penitenziari - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) - i condannati per una serie di gravi delitti: terrorismo, associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso e delitti connessi, delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-*bis*, primo comma (prostituzione minorile), 600-*ter*, primo e secondo comma (pornografia minorile e commercio del relativo materiale), 601 (tratta di persone), 602 (commercio di schiavi), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), 291-*quater* del DPR 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 74 del DPR 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di stupefacenti).

Il **comma 2** dell'articolo interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale (norma peraltro già modificata dall'articolo 2, comma 1-*ter*, del testo in esame) aggiungendo una ulteriore lettera al comma 2, con la quale si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza anche per i citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

---

<sup>3</sup> . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

<sup>4</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

*a)* il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; *b)* la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *c)* la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; *d)* il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; *e)* gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.



#### Articolo 4

*(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.»;

***b-bis)* all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,»;**

*c)* all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*c) identica;*

1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;

2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;

*d)* dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

*d) identico:*

«Art. 75-bis.

«Art. 75-bis.

*(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)*

*(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il contravventore alle misure **imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9** è punito con la reclusione da uno a tre anni. **Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.**».

1. Il contravventore **al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9** è punito con la reclusione da uno a **cinque** anni».

2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

2. *Identico.*

«*c*) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».

3. *Identico.*».

L'**articolo 4** interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in materia di misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato.

**Nel Codice antimafia (articolo 4, comma 1):**

- viene *integrato il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali* applicate dall'autorità giudiziaria con coloro che, operando singolarmente o in gruppo, compiono atti preparatori, oggettivamente rilevanti, diretti a partecipare ad un conflitto in territorio estero a sostegno di organizzazioni che perseguono le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale (articolo 4, comma 1, lett. d).

Il riferimento all'articolo 270-*sexies* (Condotte con finalità di terrorismo) è alle condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- viene introdotto, con un nuovo *comma 2-bis dell'articolo 9*, un provvedimento d'urgenza del questore (attualmente di competenza del solo presidente del tribunale nelle more del procedimento applicativo di prevenzione); si prevede che il questore, già con la proposta al tribunale della misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, possa disporre nei confronti del proposto il *ritiro temporaneo del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità*. Al PM presso il tribunale capoluogo del distretto di corte d'appello (di dimora della persona) sono subito comunicate le misure temporanee; se questi non ne dispone la cessazione, ne chiede la convalida entro 48 ore al presidente del tribunale del capoluogo della provincia di dimora della persona che, a sua volta, provvede nelle successive 48 ore. Alla mancata convalida nelle 96 ore successive all'adozione delle misura da parte del questore le stesse perdono efficacia;
- mediante una novella all'articolo 17, comma 1, è *estesa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo* la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali;
- *viene esteso ad una serie di delitti in materia di terrorismo* il catalogo di quelli la cui commissione nel corso dell'applicazione di misure di prevenzione definitive (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta, ai sensi dell'articolo 71 del Codice antimafia, *l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena*: si tratta dei delitti di cui all'articolo 270-*bis* (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*), 270-*ter* (*Assistenza agli associati*), 270-*quater* (*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*), 270-*quater.1* (*Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame), 270-*quinquies* (*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*) e 270-*sexies* (*Condotte con finalità di terrorismo*) del codice penale.
- è inserito un *articolo 75-bis* che prevede un nuovo delitto - consistente nella violazione del divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 – punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) viene sostituito all'articolo 13, comma 2, lett. c), l'obsoleto riferimento alle leggi antimafia n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965, entrambe abrogate dal decreto

legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), prevedendosi *l'espulsione amministrativa* da parte del prefetto nei confronti delle categorie di soggetti di cui agli articoli 1, 4 e 16 dello stesso Codice (rimane, tuttavia, la valutazione "caso per caso"). A seguito della modifiche introdotte sarà, quindi, possibile al prefetto disporre *l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo* anche nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori, diretti alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale (articolo 4, comma 2).

Un'ultima modifica è apportata dall'articolo 4 in esame all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Viene, infatti, raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il *verbale sintetico delle intercettazioni cosiddette preventive* presso il PM che le ha autorizzate. Tale ipotesi appare, ovviamente, frequente quando si procede ad intercettazioni nell'ambito di indagini sul terrorismo internazionale.

Si ricorda che le *intercettazioni preventive* di cui all'articolo 226 disp. att. c.p.p. costituiscono uno degli strumenti principali per contrastare il terrorismo internazionale. Si tratta di uno strumento atipico (non serve infatti, a monte – come nelle intercettazioni "ordinarie" di cui all'articolo 266 e ss. c.p.p. - alcun avvio di procedimento penale) finalizzato al reperimento di informazioni concernenti la prevenzione di reati di terrorismo, anche internazionale e di criminalità organizzata. Le intercettazioni preventive sono autorizzate dal procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto dove si trova il soggetto da intercettare o, se non determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Le autorità competenti alla richiesta di intercettazione sono il ministro dell'Interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali investigativi interforze, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In presenza di elementi investigativi, il procuratore distrettuale concede l'autorizzazione con atto motivato. Il controllo preventivo si effettua tramite intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche anche per via telematica, e di comunicazioni o conversazioni tra presenti (cosiddette intercettazioni ambientali, anche quando avvengono nei luoghi di domicilio privato indicati dall'articolo 614 c.p.); e può essere esteso al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche e all'acquisizione dei dati esterni - i «dati del traffico» relativi alle suddette comunicazioni - e di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.



**Articolo 4-bis**

*(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.**

**2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.**

L'**articolo 4-bis**, introdotto durante l'esame in commissione, dispone che nelle indagini per i reati aventi finalità di terrorismo, per i quali le indagini preliminari siano assegnate al Pubblico ministero, nonché per una serie di delitti elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del Codice di procedura penale (tra i quali associazione sovversiva, strage, banda armata, omicidio, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso anche straniera, associazione per delinquere), i dati relativi al traffico telefonico degli indagati siano conservati sino al 31 dicembre 2016.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, ([Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)) dispone che i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico (esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni) siano conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo [123, comma 2 del codice](#), in base al quale il fornitore dei servizi telefonici o telematici può trattare i dati strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente per un periodo non superiore a sei mesi, per disporre della documentazione in caso di contestazioni.

L'articolo in esame prevede inoltre che siano conservati fino al 31 dicembre 2016 anche i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Il termine in tutti i casi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Le disposizioni recate da questo articolo paiono rispondere ad una forte esigenza di mettere a disposizione dell'autorità investigativa strumenti efficaci contro una minaccia, quella del terrorismo, sempre più grave ed estesa, che i mezzi informatici rendono pervasiva annullando i confini temporali e territoriali. L'articolo propone una temporanea limitazione dei principi di tutela della riservatezza, non oltre la data del 31 dicembre 2016, al fine di favorire l'efficacia degli accertamenti e dell'attività investigativa.

Attualmente i tempi di conservazione prevedono 24 mesi per il traffico telefonico e 12 mesi per quello telematico (comprese le telefonate via internet); solo 30 giorni per chiamate senza risposta; 90 giorni, prorogabili per un massimo di 6



mesi, per i dati del traffico telematico necessari allo svolgimento delle indagini preventive.

Notizie di stampa riferiscono che lo scorso gennaio, dopo l'assalto di matrice terroristica a Parigi contro un giornale satirico, il commissario UE per gli affari interni aveva ventilato l'opportunità di studiare la possibile reintroduzione, a partire dal 2016, di una direttiva europea per la conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche. Il commissario europeo aveva sottolineato "il ruolo fondamentale che le registrazioni delle telecomunicazioni potrebbe svolgere nella lotta contro il terrorismo," pur precisando che l'approccio cauto e moderato per un'appropriata protezione della privacy dei cittadini. Si ricorda che l'Unione aveva adottato, nel 2006, la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, e che nell'aprile del 2014 la Corte di giustizia europea aveva emesso una sentenza che invalidava il contenuto di tale direttiva (Sentenza del 8 aprile 2014, culle cause riunite C-293/12 e C-594/12)



**Articolo 5**

*(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. **A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive**

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

**esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.** Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 **di** euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 **di** euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro **30.469.870** per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro **29.669.870** per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e **successive modificazioni**, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 **del medesimo articolo del predetto decreto-legge**. Al relativo onere si provvede, quanto a euro **3.441.406**, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, **mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835**, mediante corrispondente riduzione delle **dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di** spese rimodulabili **ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero**

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

**3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.**

**3-ter.** Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

**3-quater.** Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**3-quinquies.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.**

**3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

L'**articolo 5** reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle Forze armate in interventi finalizzati al controllo del territorio.

Nello specifico, il **comma 1**, al fine di assicurare un maggior impiego di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili ([articolo 24, commi 74 e 75, del D.L. n. 78 del 2009](#)), di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e

ambientale nella regione Campania ([articolo 3, comma 2, del D.L. n. 136 del 2013](#)), anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015:

- 1) consente di prorogare fino al 30 giugno 2015 l'operatività del *Piano di impiego operativo* di cui al comma 1 dell'[articolo 7-bis del D.L. n. 92 del 2008](#), concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

Al riguardo, si segnala che l'impiego del richiamato contingente è stato da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2015 dal comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe").

- 2) incrementa di 1.800 il sopra richiamato contingente in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo;
- 3) proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità di personale militare posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale (operazione c.d. "terra dei fuochi"). A decorrere dal 30 giugno 2015 il predetto contingente potrà essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari impiegati nel richiamato piano di impiego, il comma 1 dell'articolo 5 fa salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 7-bis del D.L. n. 92 del 2008](#) in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);
2. il *Piano di impiego* del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Il [Decreto Legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della



criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle Forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. A tal fine il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico *Piano* per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell'[articolo 13 della Legge n. 121 del 1981](#), per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili. Il *Piano* è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. La [Legge 1° aprile 1981, n. 121](#), recante *nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, stabilisce, all'articolo 13, che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi "dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività". Il *Piano* per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il *Piano* riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il *Piano*, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

Si segnala, infine, che il comma 199 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per il 2015 ha istituito nella rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. Al riguardo, l'elenco 1 allegato al disegno di legge specifica che **10 milioni annui dal 2015 al 2017** sono destinati alla prosecuzione del concorso delle Forze Armate alle **operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania**. A sua volta il richiamato decreto legge n. 192 del 2014 "proroga termini" ha utilizzato lo stanziamento relativo al 2015 anche per la proroga dell'operazione *Strade sicure* ampliando il numero dei militari impiegati e diminuendo conseguentemente il periodo di finanziamento previsto dalla legge di stabilità 2015 per la proroga dell'impiego dei militari nella terra dei fuochi per il 2015 (da annuale a trimestrale).

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il **comma 2** dell'articolo 5 quantifica in 30.469.870 milioni di euro il costo della norma relativamente all'anno 2015, di cui :

- 29.669.870 euro sono per il personale delle Forze Armate impiegato nel *Piano di impiego operativo* ([comma 74 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009](#));
- 0,8 milioni di euro per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze Armate, nel controllo del territorio ([comma 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009](#)).

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che l'onere pari a 0,8 milioni di euro concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva al personale di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza,. Tale indennità è dovuta nella misura in cui non venga già riconosciuta l'indennità di ordine pubblico. La relazione precisa, inoltre, che “si tratta dell'impiego complessivo di 265 operatori delle Forze di Polizia di cui 59 in sede e 206 fuori sede, per un impegno di spesa, rispettivamente, di € 103.241,25 per i servizi in sede e € 696.600,00 per i servizi fuori sede. I parametri utilizzati per il calcolo complessivo sono:

1. 17,25 euro: costo unitario giornaliero per i servizi in sede (compresi gli oneri sociali/ Inpdap e Irap);
2. 30 euro: costo unitario giornaliero per i servizi fuori sede (compresi gli oneri sociali/Inpdap e Irap).

I costi giornalieri indicati sono pari all'indennità di o.p. riconosciuta al personale di polizia operante in sede o fuori sede. Detta indennità di o.p. costituisce dall'avvio dell'Operazione *Strade Sicure* il riferimento per il calcolo dell'indennità onnicomprensiva riconosciuta ai militari delle Forze Armate dell'Operazione *Strade Sicure* (in sede e fuori sede)”.

Alla copertura dei richiamati oneri finanziari si provvede:

- per l'importo di euro 3.441.406, tramite corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (di cui all'[articolo 1-septies del D.L. n. 416 del 1989](#));
- per l'importo di euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'[articolo 21, comma 5, lettera b\), della L. n. 196 del 2009](#), iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
- quanto ad euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi del succitato articolo 21, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Si precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relativamente al periodo 15 aprile – 1 novembre 2015 il **comma 3** autorizza, infine, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600

unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015 e con le modalità in precedenza descritte (*cf.* comma 1).

*Si tratta di un ulteriore contingente di personale delle Forze Armate rispetto al contingente massimo di 3.000 unità già contemplato dal precedente comma 1.*

La copertura finanziaria della disposizione in esame (comma 3), pari a 7.243.189 euro, è assicurata tramite due versamenti di pari importo, il primo da effettuare entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento.

In relazione alla disposizione in esame si segnala che nella relazione illustrativa viene precisato che "ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 75, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non è stato quantificato alcun onere per il personale delle Forze di polizia, eventualmente impiegato congiuntamente al personale militare del predetto contingente di 600 unità, in quanto per l'utilizzazione connessa all'evento EXPO è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico".

Il **comma 3-bis** autorizza, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. Tale disposizione è finalizzata a fronteggiare le straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e ad assicurare la tutela degli interessi nazionali. All'onere derivante dalla disposizione in esame, viene assicurata copertura tramite corrispondente riduzione - per l'anno 2015 - dell'autorizzazione di spesa per il Fondo missioni internazionali di cui all'[articolo 1, comma 1240, della L. n. 296 del 2006](#) (Legge finanziaria 2007). Infine il comma in esame stabilisce in capo al Governo l'obbligo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari in ordine agli sviluppi della situazione e alle misure adottate entro il termine del 15 giugno 2015.

Si tratta dell'Operazione *Mare Sicuro* annunciata dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti il 19 marzo 2015 in occasione della Informativa del Governo sulle missioni internazionali resa alla Camera dei Deputati innanzi alle commissioni Esteri e Difesa congiunte. "A seguito dell'aggravarsi della minaccia terroristica, resa di drammatica evidenza anche dagli eventi di ieri in Tunisia, si è reso necessario un potenziamento del dispositivo aeronavale", tramite l'impiego di "ulteriori unità navali, *team* di protezione marittima, aeromobili ad ala fissa e rotante, velivoli a pilotaggio remoto e da ricognizione elettronica" in aggiunta a quanto ordinariamente fatto, "tanto per la protezione delle linee di comunicazione, dei natanti commerciali e delle piattaforme *off-shore* nazionali, quanto per la sorveglianza delle formazioni jihadiste. Il tutto è integrato nell'Operazione alla quale è stato dato il nome di *Mare Sicuro*, anche per analogia semantica con quanto avviene sul territorio nazionale (*Strade Sicure*)".

L'[esercitazione Mare Aperto](#), iniziata recentemente dalla Marina militare nelle acque del Mediterraneo centrale, sarebbe dunque destinata a trasformarsi in *Mare Sicuro*.

Il **comma 3-ter** autorizza l'Arma dei Carabinieri ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi Carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontari nelle Forze Armate. Tale disposizione è finalizzata a garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Occorre ricordare che la disposizione viene dettata in deroga a quanto previsto [dall'articolo 1, comma 264, della L. n. 190 del 2014](#) (Legge di stabilità 2015) e comunque nei limiti fissati [dall'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112 del 2008](#)<sup>5</sup> in materia di *turn over*.

In particolare, il citato articolo 1, comma 264, stabilisce che le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112 del 2008, per l'anno 2015, possono - con talune eccezioni - essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, al fine di un risparmio complessivo di spesa pubblica non inferiore a 27,2 milioni di euro.

Altresì, il menzionato articolo 66, comma 9-bis, stabilisce che - per gli anni 2010 e 2011 - i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità indicate dal comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

Il successivo **comma 3-quater** precisa che le predette assunzioni sono autorizzate in deroga alle modalità fissate dall'[articolo 66, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008](#), il quale stabilisce che le assunzioni del personale pubblico ivi indicato siano autorizzate secondo le modalità di cui all'[articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001](#)<sup>6</sup>, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Il citato articolo 35, comma 4, stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. L'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, sono autorizzati con D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle

---

<sup>5</sup> Recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008.

<sup>6</sup> Recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

finanze. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il **comma 3-quinquies** reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in euro 2.632.794 per l'anno 2015 e in euro 1.054.313 per il 2016. Il comma in esame stabilisce che vi si provveda mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi del menzionato articolo 21, comma 5, lettera b), della L. n. 196 del 2009, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Infine il **comma 3-sexies** stabilisce che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, emani - sentito l'ENAC e fermo restando quanto disposto dal Codice della navigazione e dall'Unione europea - un decreto che disciplini le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto (cd. 'droni') da parte delle Forze di Polizia, ai fini del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. Si precisa che all'attuazione del comma in esame si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Articolo 5-bis**

*(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.**

L'articolo in esame, inserito nel provvedimento da un emendamento proposto dal Governo durante l'esame in commissione alla Camera, prevede una disposizione a sostegno dell'attività delle forze di pubblica sicurezza, al fine di potenziarne le capacità di controllo sul territorio allo scopo di prevenzione dei reati e di contrasto del terrorismo.

La norma infatti dispone che vengano affidati in custodia giudiziale alle Forze di Polizia e ai Vigili del fuoco i prodotti energetici (carburanti e lubrificanti) sequestrati per la violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Dietro specifica richiesta dei corpi di pubblica sicurezza tali prodotti possono essere loro assegnati per l'utilizzo nello svolgimento delle attività di competenza, con effetti vantaggiosi anche per i bilanci pubblici.

L'articolo 40 del TU citato reca sanzioni per le attività volte a sottrarre i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento delle accise. Quindi i reati puniti vanno dalla raffinazione clandestina alla miscelazione di prodotti in condizioni illegali, alla detenzione di prodotti non autorizzati, alla rigenerazione di prodotti denaturati per renderne più facile l'impiego elusivo. L'articolo 49 invece riguarda i reati derivanti dalla irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, quando essi siano trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, o con documenti falsi o alterati che ne facciano sospettare l'illecita provenienza.

L'articolo in esame prevede tuttavia che, in caso di dissequestro, gli aventi diritto abbiano titolo ad un risarcimento calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo riferito al momento del sequestro, come risulta dalle pubblicazioni periodiche del Ministero dello sviluppo economico.



### **Articolo 6**

*(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;

a) *identica;*

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

b) *identico:*

«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

«2-bis. *Identico.*

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

2-ter. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

*2-quater.* Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma *2-bis* e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

*2-quinquies.* Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

*2-quater.* Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e **al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma *2-bis* e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

*2-quinquies. Identico».*

**1-bis.** All'articolo *18-bis*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «Procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51, comma *3-bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*».

L'**articolo 6** modifica il decreto-legge 144/2005 (l. conv. 155/2005), concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare

colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Più in dettaglio, al fine di estendere la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno anche nell'ambito sulla criminalità transnazionale, viene modificato l'art. 2 del decreto-legge 144/2005, nel cui comma 1 è inserito l'espresso riferimento ai delitti commessi per finalità di criminalità internazionale.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento, l'articolo 2 del decreto-legge 144 prevedeva che, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche richieste per coloro che collaborano con la giustizia (comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991), il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi (comma 1). Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero (comma 2). Il permesso di soggiorno così rilasciato può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (comma 3). Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione (comma 4). Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno (comma 5).

Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, la collaborazione informativa riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale può interessare ad esempio l'immigrazione clandestina. "Tale collaborazione, infatti, può essere utile anche ai fini della prevenzione del terrorismo, in quanto l'immigrazione clandestina può rappresentare un veicolo per il compimento di attività di matrice terroristica sul territorio nazionale od europeo".

L'intervento relativo ai colloqui con i detenuti da parte dei servizi di informazione per la sicurezza è realizzato attraverso una modificazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144/2005, cui sono aggiunti tre commi.

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento, l'articolo 4 del decreto-legge 144 prevedeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni per una serie di gravi reati) quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate (comma 1). L'autorizzazione è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In base ai nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del decreto-legge 144, fino al 31 gennaio 2016 il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (ovverosia l'organo di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dei due servizi: l'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna - AISE e l'Agenzia di informazioni e sicurezza interna - AISI), può richiedere che i direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza ovvero personale dipendente delegato effettuino colloqui personali con detenuti o internati.

L'unica finalità della richiesta deve essere l'acquisizione di informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni al colloquio e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale.

Dello svolgimento del colloquio deve essere data informazione, anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (denominazione introdotta dal successivo articolo 20, comma 4 del decreto-legge in esame) e, a conclusione delle operazioni, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, secondo i termini (trenta giorni dalla conclusione delle operazioni) e le modalità di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge 124/2007.

In base al comma 4 dell'art. 33 della legge 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

Già in base all'articolo 4 del decreto-legge n. 144/2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate. L'autorizzazione anche in tal caso è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma e ai applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

**Secondo il nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 144, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge in commento, si applicano le disposizioni della legge 124/2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) relative agli obblighi per il personale dei servizi di informazione. In particolare si tratta: dell'obbligo per il personale dei servizi di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita; dell'obbligo per i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono; della possibilità di ritardare l'adempimento dell'obbligo, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.**

Si applicano inoltre le disposizioni del comma 5 dell'art. 226 disp. att. c.p.p., secondo cui in ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi e in ogni caso le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

Nel corso dell'esame in commissione l'articolo in commento è stato modificato con l'aggiunta, in fine, di un comma che inserisce nell'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario il riferimento al procuratore nazionale antimafia e 'antiterrorismo' e al reato di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, cioè ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (comma inserito dall' articolo 10-*bis* della legge n. 374 del 2001).

L'integrazione del contenuto dell'art 18-*bis* nell'ordinamento penitenziario (**comma 1-*bis***) ha natura di coordinamento, prevedendo la possibilità per il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di svolgere, senza autorizzazione, colloqui investigativi con i detenuti; al medesimo Procuratore

vanno comunicati i provvedimenti di autorizzazione ai colloqui con persone indagate, imputate o condannate per delitti con finalità di terrorismo.

**Articolo 6-bis**

*(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 11:**

**1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e l'ultimo periodo è soppresso;**

**2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché» e dopo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;**

**3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;**

**b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e»;**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**c) all'articolo 16-nonies:**

1) al comma 1, le parole: «**sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia**» sono sostituite dalle seguenti: «**sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «**i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono**» sono sostituite dalle seguenti: «**il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce**» e, al secondo periodo, la parola: «**allegano**» è sostituita dalla seguente: «**allega**».

**L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia novellando il [decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8](#)<sup>7</sup>.**

In particolare, la **lettera a) del comma 1** modifica i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 11, relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia. Le novelle integrano i riferimenti al procuratore nazionale antimafia inserendo la dicitura "procuratore antimafia e antiterrorismo" in tal modo coordinando il contenuto delle norme oggetto di modifica con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

A tale proposito si segnala che l'articolo 20, comma 4, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento "nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»".

---

<sup>7</sup> Recante "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.



Inoltre, la medesima lettera *a*) modifica ulteriormente il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991. Tale articolo - come integralmente sostituito dall'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 - prevede infatti che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 8) è chiamata a deliberare l'adozione delle misure speciali e i programmi di protezione. La commissione si pronuncia su proposta formulata dal procuratore della Repubblica competente, ovvero dal Capo della polizia, previo parere del Procuratore della Repubblica.

Il comma 2 del medesimo articolo detta disposizioni specifiche relative a casi in cui le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia riguardino procedimenti per delitti di cui al comma 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In relazione a tali procedimenti e quando più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate (a norma dell'articolo 371 dello stesso codice), la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo che, qualora non vi sia intesa tra gli uffici che procedono a indagini, è chiamato a risolvere il contrasto. Con la novella qui proposta si estende tale disciplina ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater* (in aggiunta al comma 3-*bis* richiamato dal testo vigente) del codice di procedura penale. Tale comma 3-*quater* reca un riferimento ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In relazione a tale integrazione, si propone quindi la soppressione della disposizione (ultimo periodo del comma 2, articolo 11) secondo la quale la proposta di ammissione ai benefici è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati con riferimento ai procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

I delitti, consumati o tentati, richiamati dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale consistono in:

- associazione per delinquere diretta alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi nonché ai reati di immigrazione clandestina aggravati di cui all'articolo 12, comma 3-*bis* del T.U. immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>8</sup>;

<sup>8</sup> In particolare, l'articolo 12 reca le pene per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il comma 3 dell'articolo 12 del testo unico prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona quando:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

- associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione minorile e al turismo sessuale con sfruttamento dei minori, a varie fattispecie relative alla pornografia, alla violenza sessuale;
- associazione per delinquere finalizzata ai reati di alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* c.p. e associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-*bis* citato e dedicato, appunto, all'associazione di tipo mafioso anche straniera, al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [D.P.R. n. 309/1990](#));
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (articolo 291-*quater* del testo unico in materia doganale di cui al [D.P.R. n. 43 del 1973](#));
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del Codice dell'ambiente di cui al [decreto legislativo n. 156 del 2006](#)).

La **lettera b)** sostituisce la vecchia dicitura con la nuova " Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 8 del 1991 relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione: si dà luogo alla revoca o alla sostituzione quando il giudice che procede, sentito il procuratore nazionale antimafia "e antiterrorismo" o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore abbia rispettato gli impegni.

La **lettera c)**, attraverso alcune modifiche all'articolo 16-*novies*, prevede che la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori venga accordata su proposta del (ovvero sentito il) Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e non più, come nel testo vigente, i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11.

---

Ai sensi del comma 3-*bis*, quando ricorrono due o più di tali ipotesi la pena prevista è aumentata.

**Articolo 6-ter**

*(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al terrorismo».**

L'**articolo 6-ter** modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.



## Articolo 7

*(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.  
*(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).* -- 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

1. *Identico.*

«Art. 53. -- *(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).* -- 1. *Identico.*

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

3. Con decreto **adottato dal** Ministro dell'interno, **previa comunicazione alle Commissioni competenti parlamentari**, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

L'**articolo 7** interviene sulle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, sostituendo l'articolo 53 (*Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*).

La disposizione:

- definisce il trattamento dei dati per finalità di polizia come il trattamento svolto per finalità di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai sensi del codice di procedura penale (comma 1);
- consente di non applicare le disposizioni del Codice sul trattamento dati non solo quando il trattamento per finalità di polizia sia previsto dalla legge, ma anche quando sia previsto da una norma regolamentare.

Prima dell'entrata in vigore del decreto, infatti, la possibilità di escludere l'applicazione di alcune previsioni a tutela dell'interessato previste dal Codice era riservata ai trattamenti con finalità di polizia previsti dalla legge.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 53 stabilisce che le Forze di polizia e gli altri organi di pubblica sicurezza sono esentati dall'osservare le citate disposizioni del Codice, quando i trattamenti di dati personali sono effettuati, oltre che dal Centro elaborazione dati (CED) della Polizia, anche da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

Il nuovo comma 3 dispone che, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al codice in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

La relazione illustrativa precisa che la precedente formulazione era «eccessivamente restrittiva», impedendo alle «Forze di polizia di acquisire dati e informazioni personali, qualora ciò non sia espressamente previsto da norme di rango primario, con

conseguenze pregiudizievoli sull'attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di tutela della sicurezza pubblica. Peraltro, un simile grado di rigidità non è presente nell'art. 47 del Codice della privacy che disciplina i trattamenti di dati personali per ragioni di giustizia. Tale disposizione infatti non richiede che i predetti trattamenti siano previsti da specifiche disposizioni di legge. La previsione del citato articolo 53 appare, tra l'altro, non pienamente coerente con il successivo articolo 54, il quale consente alle Forze di polizia e alle Autorità di pubblica sicurezza di acquisire dati, per finalità di polizia, anche sulla base di previsioni contenute in atti regolamentari».

Normativa anteriore al decreto-legge	Normativa vigente (decreto-legge n. 7 del 2015)
<p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>  <b>Codice in materia di protezione dei dati personali</b>            Articolo 53  <i>Ambito applicativo e titolari dei trattamenti</i></p>	
	<p><b>1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.</b></p>
<p>1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici <b>per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati</b>, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:</p>	<p>2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, <b>di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3</b>, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, <b>se il trattamento è effettuato per finalità di polizia</b>, le seguenti disposizioni del codice:</p>
<p>a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>

Normativa anteriore al decreto-legge	Normativa vigente (decreto-legge n. 7 del 2015)
b) articoli da 145 a 151.	b) <i>identica</i> .
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.	<b>3.</b> Con decreto <b>adottato dal</b> Ministro dell'interno, <b>previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari</b> , sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al <b>comma 2</b> effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.



## Articolo 8

*(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazionale per la sicurezza)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:** «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*bis*, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-*bis*, primo comma, del codice penale.»;

b) all'articolo 23, comma 2, è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:** «Con le **stesse** modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi

1. *Identico.*

2. **Fino al 31 gennaio 2018:**

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, **della medesima legge n. 124 del 2007**, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità **di cui** all'articolo 23, comma 2, **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, **il quale** sia adibito, ai sensi

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»;

c) all'articolo 24, **dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis.** Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.»;

d) **all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.».

dell'articolo 12 **della medesima legge n. 124 del 2007**, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)** o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 **della medesima legge n. 124 del 2007**, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)** o dell'**Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)**, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

**2-bis.** È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.**

**L'articolo 8** prevede (**comma 1**) che anche i dipendenti dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS), in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte "sotto copertura", debbano indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni stesse.

Viene infatti integrata, la formulazione dell'articolo 497 (*Atti preliminari all'esame dei testimoni*) comma 2-bis, del codice processuale penale che già, nei citati casi, prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche esteri, nonchè gli ausiliari e le interposte persone indichino le generalità di copertura.

- L'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili per difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. In particolare sono di competenza dell'AISI:
    - le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono all'interno del territorio italiano, a protezione degli interessi politici, militari, economici scientifici e industriali dell'Italia;
    - l'individuazione e il contrasto all'interno del territorio italiano sia delle attività di spionaggio dirette contro l'Italia sia di quelle volte a danneggiare interessi nazionali.
  - L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero. In particolare sono di competenza dell'AISE:
    - le attività di informazione per la sicurezza che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia;
    - l'individuazione e il contrasto al di fuori del territorio nazionale delle attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali
    - le attività di controproliferazione di materiali strategici
- Sia L'AISI che l'AISE rispondono al Presidente del Consiglio dei ministri e informano, tempestivamente e con continuità, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per le materie di rispettiva competenza.

- Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l'organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata per l'esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative di AISE e AISI. Il DIS, in breve: coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati; è informato costantemente delle operazioni di AISE e AISI e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema; raccoglie informazioni, analisi e rapporti prodotti da AISE e AISI, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni da sottoporre al CISR o ai singoli ministri che lo compongono; promuove e garantisce lo scambio informativo tra i servizi di informazione e le Forze di polizia; esercita il controllo sulle attività di AISE e AISI attraverso l'Ufficio centrale ispettivo; vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e della documentazione classificata; impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI; gestisce unitariamente gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni a DIS, AISE e AISI; elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali; cura le attività di promozione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale.

Per esigenze di coordinamento il comma 2-*bis* dell'articolo 497 c.p.p. è integrato con il riferimento alla legge n. 124 del 2007, di riforma del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il **comma 2** dell'articolo 8, come modificato in sede di conversione alla Camera dei deputati, detta, poi, una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018. Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della citata legge n. 124 (**lettera a**). Oltre ad attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione (**lettera b**), l'articolo 8 prevede, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto (**lettera c**). Per coordinamento con le modifiche all'articolo 497 c.p.p. è, infine, stabilito che l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità (**lettera d**). All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di

svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Delle citate attività, il Presidente del Consiglio dei ministri informa mensilmente il Copasir (**comma 2-bis**).



## Articolo 9

(Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale")

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».

3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali».

1. *Identico*

a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e **le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».**

2. *Identico.*

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, **il comma 2-bis è sostituito dal seguente:**

**«2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle**

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

**misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».**

4. All'articolo 371-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico:*

a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;

a) *identica;*

b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*»;

b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*» **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.»;**

c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;

c) *identica;*

d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono

d) *identica;*



Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera *a*), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera *b*), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera *c*), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera *h*), dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»;

*e*) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

*e*) *identica*.

**4-*bis*.** All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*».

**4-*ter*.** All'articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 3-*quater*» e dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

Gli **articoli 9 e 10** compongono il Capo II, relativo al Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale. A tal fine prevedono l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle

funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplinano le funzioni e gli adeguamenti organizzativi.

**L'articolo 9** modifica il codice di procedura penale, l'articolo 10 modifica il codice antimafia.

Sul tema, si rammenta che è in corso di esame dal 28 novembre 2013, presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, la proposta di legge Dambrosio n. [1609](#) (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al codice di procedura penale, per l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo). La proposta prevede: l'istituzione di direzioni distrettuali antiterrorismo, sul modello delle attuali direzioni distrettuali antimafia; l'estensione delle attuali funzioni di coordinamento svolte dalla Direzione nazionale antimafia alle indagini per terrorismo, anche internazionale.

Più nel dettaglio l'articolo 9, al **comma 1**, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 54-ter c.p.p. concernente i contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, sostituendo la denominazione del procuratore nazionale antimafia con quella del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e estendendo l'ambito oggettivo anche ai contrasti di competenza relativi ai reati di terrorismo.

Pertanto, quando il contrasto negativo o positivo tra pubblici ministeri riguarda taluno dei reati da maggior allarme sociale indicati [nell'articolo 51](#) comma 3-bis, c.p.p. ovvero quelli di terrorismo di cui all'articolo 51, comma 3-*quater* del c.p.p., se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

Il **comma 2** modifica l'articolo 54-*quater*, comma 3, c.p.p., concernente la richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. In particolare modifica la disposizione relativa al procedimento che, qualora il pubblico ministero procedente non abbia accolto la richiesta di trasmissione degli atti ad altro p.m., il richiedente può instaurare davanti al procuratore generale presso la corte d'appello o, se il giudice competente è di altro distretto, davanti al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati [nell'articolo 51](#), comma 3-bis, c.p.p., il procuratore generale provvede osservando le disposizioni [dell'articolo 54-ter](#): il procuratore generale presso la Corte di cassazione deve quindi sentire il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore generale presso la corte d'appello deve informare il procuratore nazionale. La modifica estende l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 54-ter anche alle ipotesi in cui la richiesta riguardi reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Il **comma 3**, come modificato in sede di conversione, riscrive l'articolo 117, comma 2-*bis*, c.p.p., prevedendo l'accesso del procuratore nazionale antimafia al registro delle notizie di reato, al registro delle misure di prevenzione (di cui all'articolo 81 del codice antimafia), a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e alle banche dati, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il **comma 4** modifica l'articolo 371-*bis* c.p.p., concernente l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendone la competenza ai delitti di stampo terroristico.

In particolare, la denominazione del procuratore nazionale antimafia è sostituita con quella di "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo".

Analoga modifica interessa la Direzione nazionale, che assume la denominazione "antimafia e antiterrorismo". Il riferimento alle direzioni distrettuali antimafia è sostituito da quello alle "procure distrettuali".

In base al nuovo comma 1 dell'articolo 371-*bis*, come modificato dalla **lettera b)** del comma 4, le relative funzioni investono anche i procedimenti indicati nell'articolo 51, comma 3-*quater*, c.p.p. (procedimenti per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) e i procedimenti di prevenzione antiterrorismo. Inoltre, viene precisato che il procuratore nazionale dispone della direzione investigativa antimafia e delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi in relazione ai procedimenti per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In relazione ai procedimenti per reati con finalità di terrorismo il procuratore nazionale si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, potendo impartire direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi.

Le conseguenti modifiche di coordinamento- apportate dalla **lettera d)** del comma 4 dell'articolo in esame- del comma 3 dell'articolo 371-*bis* c.p.p. sui poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo interessano:

- il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera a) del comma 3 dell'articolo 371-*bis* c.p.p.);
- la possibilità di applicare temporaneamente magistrati della direzione nazionale antimafia e delle procure distrettuali (lettera b); *la modifica della lettera b) del comma 3 dell'articolo 371-bis c.p.p. prevede l'integrazione della locuzione "Direzione nazionale antimafia"; in realtà, il testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla lettera b), contiene la sola locuzione "Direzione nazionale";*
- estende l'acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati anche ai delitti di terrorismo, anche internazionale;
- estende la possibilità di avocazione delle indagini preliminari anche ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (lettera h) del comma 3).

Nel corso dell'esame in sede di conversione sono stati aggiunti due ulteriori comma all'articolo 9.

Più nel dettaglio il nuovo **comma 4-bis** modifica l'articolo 724, comma 2 del c.p.p. (Procedimento in sede giurisdizionale) in materia di rogatorie internazionali.

La disposizione vigente prevede che il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

Il comma in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie relative a procedimenti per delitti con finalità di terrorismo.

Il successivo **comma 4-ter**, infine, interviene sull'articolo 727, comma 5-*ter* del c.p.p. in materia di trasmissione di rogatorie ad autorità straniere.

Il comma 5-*ter* dell'articolo 727 c.p.p., in materia di rogatorie attive prevede che in ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo [51](#), comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia.

Il testo in esame estende tale obbligo anche alle rogatorie formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti con finalità di terrorismo.

*Gli alinea di ciascun comma, nell'introdurre le modificazioni al codice di procedura penale, fanno riferimento ai diversi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Tale DPR è in realtà composto da un unico articolo di approvazione dell'allegato codice di procedura penale. Sarebbe pertanto più opportuno richiamare direttamente il codice di procedura penale e non il DPR di approvazione.*

*E' opportuno peraltro ricordare che il comma 4 dell'articolo 20 del decreto-legge introduce una disposizione di chiusura in base a cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».*

## Articolo 10

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: *Identico*

«Art. 103.

*(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).* -- 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».

3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e comma 3-*quater*»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».

4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

inserirle le seguenti: «e antiterrorismo».

L'**articolo 10**, non oggetto di intervento in sede di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, modifica alcuni articoli del codice antimafia sull'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, sulla preposizione dei magistrati che ne fanno parte e sull'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

In particolare, il **comma 1** sostituisce l'art. 103 del codice antimafia (d.lgs. 159/2011).

In base all'art. 103 del codice antimafia, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia (comma 1). Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (comma 2). Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi (il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento). L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta (comma 3). Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto (comma 4). Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (comma 5). Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale (comma 6). Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 (comma 7).

In base alle modifiche apportate dal decreto-legge:

- la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- alla Direzione nazionale sono preposti, oltre ai sostituti, non più uno bensì tre magistrati: uno con funzioni di procuratore nazionale e due con funzioni di procuratore aggiunto; *il testo non precisa se alla comune preposizione di tre magistrati con diverse qualifiche alla Direzione nazionale corrispondano distinti e specifici poteri;*
- solo per i sostituti (e non anche per il procuratore nazionale e i due procuratori nazionali aggiunti) è espressamente richiesto che siano nominati tra magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; tuttavia, per il procuratore nazionale rimane il requisito del conseguimento almeno della quinta verifica di professionalità, previsto dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 160/2006; per i due procuratori aggiunti, l'art. 20 del decreto-legge (v. *ultra*) introduce il conseguimento di almeno la quarta valutazione di professionalità;
- il requisito dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e quello fondato sulle attitudini specifiche, le capacità organizzative e le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata è esteso ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica e riguarda tutti i magistrati della Direzione nazionale (e non solo, come in precedenza, il procuratore nazionale);
- i magistrati sono scelti tra coloro “che abbiano specifiche attitudini” e non più “sulla base di specifiche attitudini”;
- la durata quadriennale, con possibilità di un solo rinnovo, dell'incarico di Procuratore nazionale è estesa anche ai procuratori aggiunti;
- è soppressa la disposizione in base a cui, prima della nomina disposta dal CSM, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possenga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti (per la corrispondente disciplina transitoria l'art. 20, del decreto-legge, v. *ultra*, stabilisce che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, dal procuratore nazionale antimafia).

Il **comma 2** modifica per coordinamento l'art. 104 del codice antimafia: il procuratore generale presso la Corte di Cassazione esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia “e antiterrorismo” e sulla relativa Direzione generale.

Il **comma 3** modifica l'articolo 105, comma 1, del codice antimafia, relativo all'applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari. In base all'articolo 105, comma 1, vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli



appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

Le modifiche riguardano:

- i procedimenti penali di riferimento, che comprendono – anche in questo caso - anche quelli relativi ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo;
- la denominazione della Direzione nazionale “antimafia e antiterrorismo” e del procuratore nazionale antimafia “e antiterrorismo”;
- l’ampliamento delle categorie dei magistrati che possono essere applicati temporaneamente (periodo massimo di due anni) alle procure distrettuali, anche senza il loro consenso; l’applicazione temporanea può infatti riguardare anche i magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale.

Il **comma 4** modifica l’articolo 106 del codice antimafia, relativo all’applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione. Anche in questo caso, i riferimenti al procuratore nazionale e alla Direzione nazionale sono integrati con il richiamo alla funzione di antiterrorismo.

In base all’articolo 106, il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'[articolo 105](#) (comma 1). Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente (comma 2).

Normativa anteriore al DL	Normativa vigente (DL 7/2015)
<b>D.lgs. n. 159 del 2011</b>	
<b>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione</b>	
<b>Articolo 103</b>	
<i>Direzione nazionale antimafia</i>	<i>Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</i>
1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.	1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e

Normativa anteriore al DL	Normativa vigente (DL 7/2015)
<p>2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.</p>	<p><b>antiterrorismo.</b></p> <p>2. Alla Direzione <b>sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.</b></p>
<p>3. Alla nomina del procuratore nazionale <b>antimafia</b> si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. <b>L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.</b></p>	<p>4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.</p>
<p>4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.</p>	<p>3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. [segue]</p>
<p>5. <b>Per la nomina dei sostituti,</b> l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.</p>	<p>[continua] L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali</p>
<p>(v. art. 3, ultimo periodo)</p>	<p>5. Gli incarichi di procuratore nazionale e <b>di procuratore aggiunto</b> hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.</p>
<p>6. Al procuratore nazionale <b>antimafia</b> sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-<i>bis</i> del codice di procedura penale.</p>	<p>6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-<i>bis</i> del codice di procedura penale.</p>
<p>7. <b>Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore</b></p>	<p><b>Soppresso</b></p>

Normativa anteriore al DL	Normativa vigente (DL 7/2015)
<p><b>nazionale antimafia, un magistrato che possiega, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 104</b> <i>Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo</i></p>	
<p>1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.</p>	<p>1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b> e sulla relativa Direzione nazionale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 105</b> <i>Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari</i></p>	
<p>1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protrate vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.</p>	<p>1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-<i>bis</i> e <b>comma 3-<i>quater</i></b>, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b> può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b> e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia <b>oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale</b> nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protrate vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b>.</p>
<p>2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Normativa anteriore al DL	Normativa vigente (DL 7/2015)
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.	<i>Identico.</i>
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.	<i>Identico.</i>
<b>Articolo 106</b> <b><i>Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione</i></b>	
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371- <i>bis</i> del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.	1. Il procuratore nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b> può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371- <i>bis</i> del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e <b>antiterrorismo</b> alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.	<i>Identico.</i>

**Articolo 11**  
*(Europa)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

*Identico*

*a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;*

*b) Joint Enterprise.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3,

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

2014, n. 141.

7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

L'**articolo 11** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

Il **comma 1** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani quali da ultimo previste nel comma 1 dell'art. 1 del D.L. 109/2014 e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit* (MSU),
- la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO),
- il *Security Force Training Plan* in Kosovo,
- la *Joint Enterprise* Balcani.

La relazione tecnica indica, con riferimento al presente comma, una consistenza di 542 unità nel teatro balcanico. Il precedente D.L. di proroga, aveva previsto, per le medesime operazioni una media di 555 unità.

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno 2014, opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

L'operazione *Joint Enterprise* comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*).

KFOR (*Kosovo Force*) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell'Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità. Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l'EULEX e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi.

Il **comma 2** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 206.133 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*), di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. 109/2014. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione ALTHEA è costituito da 5 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione dell'UE *ALTHEA* - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione). Con la risoluzione 2183 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 novembre 2014, è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino all'11 novembre 2015.



Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 3** autorizza la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei paesi dell'area balcanica, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. 109/2014. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 48 unità (3 unità appartenenti alle tre Forze di polizia per l'ufficio di collegamento in Albania, 21 unità per uffici di collegamento nell'area balcanica, 10 unità del Corpo della Guardia di Finanza che assicurano i servizi aero-navali in Albania).

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto *Bilaterale Interni*) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 4** autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 46.210 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*), di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. 109/2014. Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito delle missioni EULEX ed UNMIK è costituito rispettivamente da 23 unità e 1 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit - C.I.U.*), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa di 65.505 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2168 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 30 luglio 2014, che ne ha esteso il mandato fino al 31 gennaio 2015, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello *status quo*, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, di cui al comma 6 dell'art. 1 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 355 unità, a fronte di un organico di 547 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione *Active Endeavour* si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano. L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (NATO *Response Force*) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (*Standing NRF Maritime Group 1*) e SNMG-2 (*Standing NRF Maritime Group 2*).

Il **comma 7** autorizza sino al 31 agosto 2015 la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing* (BAP). Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 100 unità.

*In relazione alla partecipazione in esame si segnala che, diversamente dagli altri commi che autorizzano le diverse proroghe, in questo caso non è indicato il termine di inizio della autorizzazione.*

L'*Air Policing* è una capacità di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell'integrazione, in un unico sistema di difesa aerea e missilistico NATO, dei rispettivi e analoghi sistemi nazionali messi a disposizione dai paesi membri. L'attività di *Air Policing* è condotta sin dal tempo di pace e consiste nella continua sorveglianza e identificazione di tutte le violazioni all'integrità dello spazio aereo NATO. L'*Air Policing* è svolta nell'ambito dell'area di responsabilità del Comando operativo alleato della NATO (*Allied Command Operation*) di stanza a Bruxelles (BEL) e viene coordinata dal Comando aereo (*Air Command*) di Ramstein (GER). In particolare, la missione *Baltic Air Policing* è iniziata nell'anno 2004, su richiesta congiunta della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia avanzata al momento del loro ingresso nell'Alleanza e motivata dall'insufficiente possesso di capacità e strutture per la difesa aerea autonoma. Da quel momento, quattordici Stati membri della NATO, a rotazione, hanno sorvegliato lo spazio aereo delle tre repubbliche baltiche: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America e Turchia. Nell'ambito dell'attuale turno di sorveglianza aerea, l'Italia partecipa, insieme a Polonia, Spagna e Belgio, con una *task force* dell'Aeronautica militare composta da sette velivoli, di cui quattro EUROFIGHTER 2000, un C-130J, un C-27J, un KC-767A, e

100 unità di personale. Al riguardo va specificato che il concorso nazionale alla missione, inizialmente, era stato accordato fino all'aprile 2015; tuttavia, si legge nella relazione illustrativa "in occasione della recente ministeriale NATO – Difesa – tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2015, è stata espressa in quel consesso, su auspicio del Ministro della difesa lituano e con l'assoluto apprezzamento dell'Assemblea NATO, la disponibilità dell'Italia a prolungare di altri quattro mesi il proprio concorso aereo, portandolo fino al 31 agosto 2015. Tale ulteriore permanenza, peraltro, sarà in parte ristorata, secondo accordi con lo Stato primo richiedente, cioè dalla Lituania stessa".

**Articolo 12**  
*(Asia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL *Afghanistan*, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

1. *Identico.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

2. *Identico.*

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

3. *Identico.*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. *Identico.*

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata *EUMM Georgia*, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica **del Daesh**. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

L'**articolo 12** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

Nello specifico il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata *Resolute Support Mission*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 109/2014.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro afgano complessivamente a titolo EUPOL Afghanistan e RSM consiste in 630 unità. Il precedente D.L. di proroga aveva previsto per la missione EUPOL Afghanistan e per la precedente missione ISAF l'impiego di 1.500 unità.

La missione *Resolute Support Mission* (RSM) **subentra**, dal 1° gennaio 2015, **alla missione ISAF**, chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L'avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO saranno schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che potranno svolgere sono definiti dallo *Status of Forces Agreement* (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. Risultano, pertanto, realizzate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. A sostegno della missione saranno schierate circa 12.000 unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi partner. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul, e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad. I militari italiani opereranno per larga parte dell'anno 2015 a Herat, nella Regione Ovest, e avranno il compito di continuare ad addestrare le forze armate afgane, senza alcuna partecipazione a operazioni di combattimento. A decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione NATO, si procederà ad una riconfigurazione delle forze presenti nella zona ai fini del progressivo concentramento nell'area di Kabul.

La missione EUPOL *Afghanistan*, è stata a sua volta istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:



1. sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;
2. operare a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti

Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- assistere il governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;
- assistere il governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;
- sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;
- migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

L'EUPOL *Afghanistan*, si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afgano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la *Resolute Support Mission* condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Il **comma 2** autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 14.384.195 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa nonché per esigenze connesse con le missioni in Asia e in Medio Oriente (99 unità, a fronte di un organico di 95 unità indicato dal precedente decreto di finanziamento delle missioni) (cfr. comma 2 art. 2 del D.L. 109/2014).

Al riguardo si osserva che il comma 2 dell'articolo 2 del precedente decreto legge di proroga delle missioni (D.L. 109/2014) autorizzava, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Nel decreto in esame, il riferimento alle missioni in Afghanistan è

stato sostituito con il riferimento alle missioni in Asia e in Medio Oriente. Al riguardo, si segnala che il successivo comma 9 dell'articolo in esame dispone la nuova autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL).

Il **comma 3** autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 519.084 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 7 unità, confermando l'organico autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni,

Anche in questo caso (come nel precedente comma 2) si osserva che il riferimento alle missioni internazionali in Afghanistan presente nel comma 3 dell'articolo 2 del precedente decreto n. 109 del 2014 è stato sostituito nel comma in esame con il riferimento alle missioni in Asia e in Medio Oriente.

Il **comma 4** dispone l'autorizzazione della spesa di euro 119.477.897, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force* - e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi (LAF) di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

La relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nel teatro libanese è pari a 1.125 unità, a fronte di un organico di 1.110 unità indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2015, dalla risoluzione 2172 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 26 agosto 2014, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014; dalla relazione tecnica risulta autorizzata la partecipazione di 28 unità, confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione TIPH 2 (*Temporary International Presence in Hebron*) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di 90.655 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*) di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014), confermando l'organico indicato nel precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre è stata prorogata, fino al 30 giugno 2015, dalla decisione 2014/430/PESC del Consiglio del 3 luglio 2014, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del Trattato.

EUBAM Rafah scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (*Rafah Crossing Point – RCP*) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il **comma 7** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 142.170 euro per la proroga della partecipazione di personale della

Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 3 unità, a fronte di un organico di 2 unità autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata fino al 30 giugno 2015 dalla decisione 2014/447/PESC del Consiglio del 9 luglio 2014. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il **comma 8** autorizza la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione *EUMM* Georgia, confermando l'organico previsto dal precedente decreto-legge.

La missione *EUMM* (*European Union Monitoring Mission*) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, da ultimo prorogata, fino al 14 dicembre 2016, dalla decisione 2014/915/PESC del Consiglio del 16 dicembre 2014. La richiamata Azione comune ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008. è stata prorogata, da ultimo, dalla decisione 2012/503/PES C del Consiglio del 13 settembre 2012.

L'*EUMM* opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (*United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG*).

La missione ha il compito di monitorare l'Accordo dell'8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) *Stabilization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;
- b) *Normalization*: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;
- c) *Confidence building*: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l'attivazione di collegamenti fra le stesse;
- d) Alimentazione dell'azione politica UE e di altre forme di impegno dell'Unione nell'area.

Il **comma 9** autorizza, per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 settembre 2015 la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) ovvero DAESH secondo l'acronimo arabo, ovvero ISIS nell'accezione più comune in Italia.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 525 unità.

La *Coalition of the willing* per la lotta contro l'ISIL si è costituita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere. In ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dall'ISIL, sono recentemente intervenute le risoluzioni 2170 (2014) e 2178 (2014), 2199 (2015) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e poste sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Il 15 agosto del 2014 il Consiglio di Sicurezza all'unanimità adotta la Risoluzione n. 2170 (2014) ai sensi del Capitolo VII della Carta, la prima di un pacchetto di tre sul contrasto ad ISIS. Tale risoluzione condanna il reclutamento di *foreign fighters* da parte ISIS e al-Nusra e aggiunge sei soggetti alla lista dei soggetti sanzionati nel quadro del regime al-Qaeda.

Il 24 settembre 2014 il Consiglio di Sicurezza all'unanimità adotta la Risoluzione n. 2178 (2014) ai sensi del Capitolo VII della Carta, la seconda di un pacchetto di tre sul contrasto ad ISIS. Tale risoluzione disciplina le misure di contrasto al fenomeno dei *foreign fighters terrorists* (FFT) e richiama gli Stati membri a punire l'arruolamento in gruppi con finalità di terrorismo e la propaganda pro-ISIS.

Tale risoluzione condanna tutti gli atti di terrorismo, invitando gli Stati membri ad operare serrati controlli al fine di impedire la circolazione dei terroristi, stabilendo, a tal fine, la necessità di una stretta cooperazione ed un assiduo scambio di informazioni. Tale risoluzione chiede altresì agli Stati membri di controllare che tutti coloro che

appoggiano il terrorismo, in qualsiasi forma, siano portati innanzi alla giustizia e che facciano in modo che gli ordinamenti penali nazionali prevedano reati gravi da perseguire e sanzionare in maniera tale da rispecchiare la gravità dei reati stessi.

Il 12 febbraio 2015, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimità la Risoluzione n. 2199 (2015) ai sensi del Capitolo VII della Carta, la terza di un pacchetto di tre sul contrasto ad ISIS e più precisamente sul contrasto al finanziamento dei gruppi terroristi islamici (ISIS, Al-Nusrah e gruppi affiliati ad Al-Qaeda).

La relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame rileva che “in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> Esteri e 4<sup>a</sup> Difesa del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni del Governo sulle misure di contrasto al terrorismo dell'ISIL rese in data 20 agosto, 16 ottobre, 20 novembre e 17 dicembre 2014, il dispositivo nazionale messo a disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno, esclusa la partecipazione diretta ai combattimenti, nonché un contingente di personale per le attività di addestramento e di assistenza a favore delle forze locali nella regione del Kurdistan iracheno”.

Il **comma 9** dell'articolo 12 autorizza, altresì, la spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2014.

## Articolo 13 (Africa)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM *Libya*), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

**2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.**

3. È autorizzata, a decorrere dal 1°

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **14 febbraio** 2015, la spesa di euro **92.998** per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM *Libya*), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. *Soppresso*

3. È autorizzata, a decorrere dal 1°

## Testo del decreto-legge

gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM *Somalia* e EUCAP *Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. **Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.**

4. *Identico.*



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* ed *EUCAP Sahel Mali*, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata *EUFOR RCA*, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato *EMOCHM*, di cui all'articolo 3, comma *7-ter*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. *Identico.*

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata *EUFOR RCA*, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro **147.945** per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato *EMOCHM*, di cui all'articolo 3, comma *7-ter*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

L'articolo 13 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

Il comma 1 autorizza la spesa di 92.998 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2015 al 14 febbraio 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)* di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia (30 unità), già autorizzato dal comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014 (che autorizzava un organico di 100 unità).

La missione *EUBAM Libya*, istituita con decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, con termine al 21 maggio 2015, ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare – a breve termine – la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare – a più lungo termine – una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la missione svolge compiti di: sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

L'autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame è estesa, altresì, alla proroga della missione militare italiana di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione 2040 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata dalla risoluzione 2144 (2014), che ha prorogato fino al 13 marzo 2015, il mandato della missione UNSMIL, intesa ad assistere e sostenere le autorità libiche, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

Da ultimo, il 5 marzo 2015 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimità la Risoluzione n. 2208 (2015) che dispone una breve proroga del mandato di UNSMIL fino al 31 marzo 2015, nonché proroga fino alla stessa data le previsioni della risoluzione 2146 (2014) per prevenire l'esportazione illecita di petrolio per mare.

Durante l'esame in sede referente presso la Camera dei Deputati è stato soppresso il comma 2 che autorizzava, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza (30 unità) alla missione in Libia (*European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya)*) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Tale autorizzazione di spesa secondo la relazione illustrativa era finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle 4 unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e allo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo

libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il **comma 3** autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa 29.474.175 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare *Atalanta* dell'Unione Europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 585 unità, a fronte di un organico complessivo di 607 unità per le missioni *Ocean Shield* e *Atalanta* indicato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

Il **secondo periodo** - aggiunto durante l'esame in sede referente presso la Camera- prevede che "conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alle predetta operazione sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India".

La missione *Atalanta* di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come da ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014 è stata istituita allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare - condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184 (2014) del 12 novembre 2014 - ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:

- a) alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
- b) alla sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;
- c) all'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
- d) alla possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

La zona delle operazioni è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell'Oceano indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC

del Consiglio dell'Unione europea nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).

L'operazione *Atalanta*, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato.

Rispetto al precedente decreto legge di proroga n. 109 del 2014 non risulta più autorizzata la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata *Ocean Shield* per il contrasto della pirateria. Al riguardo si ricorda che in sede di conversione del decreto legge n. 109 del 2014 la Camera aveva approvato un emendamento, attualmente corrispondente al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del D.L. n. 109 del 2014, che prevedeva che al termine delle missioni in corso (*ovvero Atalanta e Ocean Shield*) ovvero alla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni fosse oggetto di nuova valutazione in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India.

Il **comma 4** autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 21.235.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e *EUCAP Nestor* ed alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, già autorizzate dal comma 5 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito della missione è costituito da 256 unità, a fronte delle 315 unità autorizzate dal precedente decreto di finanziamento delle missioni.

La missione *EUTM Somalia (European Union Training mission Somalia)*, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino al 31 dicembre 2016 con decisione del Consiglio del 16 marzo 2015, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

La missione *EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building)*, di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della *governance* marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con *expertise militare* ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.

L'*EUCAP Nestor* ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *EUCAP Nestor* svolge i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

La task force interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.

Il **comma 5** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger* e *EUTM Mali*, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata *EUCAP Sahel Mali*, di cui comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito delle richiamate missioni è costituito da 27 unità, confermando l'organico indicato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni.

La missione multidimensionale MINUSMA, istituita dalla Risoluzione n. 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013, autorizza la creazione di una forza di *peacekeeping* dell'ONU nel Mali, agendo in base al Capitolo VII della Carta. MINUSMA è autorizzata ad utilizzare "tutti i mezzi necessari" in supporto delle istituzioni transitorie del Mali per stabilizzare i principali centri abitativi, specialmente nel nord del paese, e prevenire il ritorno dei gruppi armati. MINUSMA si configura come una missione *multidimensionnelle intégrée* in quanto ha altresì il mandato di aiutare le istituzioni maliane ad estendere e ristabilire l'amministrazione dello stato in tutto il territorio e dare sostegno alle forze nazionali e internazionali impegnate nella ricostruzione del settore della sicurezza.

Da ultimo, la Risoluzione n. 2164 (2014) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 giugno 2014 all'unanimità, proroga il mandato di MINUSMA al 30 giugno 2015; autorizzando la MINUSMA a ricorrere ad ogni mezzo necessario per perseguire il proprio mandato, individua i compiti prioritari - tra cui l'ampliamento della sua presenza nel Nord del Mali oltre i principali centri abitativi specialmente nelle aree di rischio per i civili, e il sostegno al cessate il fuoco ed a misure di *confidence building* sul terreno coerenti con le previsioni dell'Accordo preliminare di Ouagadougou del 18 giugno 2013- nonché due ulteriori compiti, di protezione del personale ONU e di sostegno alla preservazione della cultura.

L'*EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel)*, è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, *EU Training mission in Mali*) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016, per perseguire l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).

Quanto alla missione *EUCAP Sahel Mali*, questa è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico

nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

Il **comma 6** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014.

Al riguardo, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che il personale presente nell'ambito delle richiamate missioni è costituito da 17 unità, a fronte delle 51 previste dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni internazionali.

L'operazione EUFOR RCA istituita dalla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014 e prorogata, fino al 15 marzo 2015, dalla decisione 2014/775/PESC del Consiglio del 7 novembre 2014, conformemente al mandato definito dalla risoluzione 2134 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 gennaio 2014 e alla proroga stabilita dalla risoluzione 2181 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 ottobre 2014. Si tratta di un'operazione militare "ponte" condotta dall'Unione europea, entro un termine di nove mesi dal conseguimento della piena capacità operativa, per contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e protetto in vista del passaggio alla missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana sotto guida africana (MISCA) – il cui dispiegamento per un periodo di dodici mesi è stato autorizzato dalla risoluzione 2127 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 5 dicembre 2013. Successivamente, in relazione alla perdurante preoccupazione per la situazione della sicurezza e alla rilevata necessità di accelerare l'attuazione del processo politico, anche per quanto riguarda gli aspetti di riconciliazione e lo svolgimento di elezioni eque, trasparenti e inclusive non appena tecnicamente possibile e comunque non oltre febbraio 2015, con la risoluzione 2149 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 10 aprile 2014 è stata istituita la missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA), per un periodo iniziale fino al 30 aprile 2015, stabilendo il trasferimento di autorità da MISCA a MINUSCA alla data del 15 settembre 2014. Il mandato della missione MINUSCA prevede i seguenti compiti prioritari: proteggere la popolazione civile; assicurare sostegno per l'attuazione del processo di transizione e la conservazione dell'integrità territoriale; favorire, in modo immediato e in sicurezza, l'accesso degli aiuti umanitari; proteggere il personale e i mezzi delle Nazioni Unite; contribuire alla promozione e tutela dei diritti umani; fornire supporto per le azioni in favore della giustizia nazionale e internazionale e dello stato di diritto; sostenere le autorità di transizione nello sviluppo e attuazione di una nuova strategia per disarmo, smobilitazione, reintegrazione, rimpatrio degli ex combattenti ed elementi armati.

Il **comma 7** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015, la spesa di euro 147.945 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, previsto dal Memorandum d'intesa siglato tra il Governo della Repubblica del Mozambico e

RENAMO (Partito della resistenza nazionale mozambicana) il 24 agosto 2014. Analoga autorizzazione alla partecipazione all'EMOCHM era già recata dal precedente decreto-legge di finanziamento missioni n. 109/2014, comma 7-ter.

In Mozambico, la guerra civile che ha imperversato per molti anni si era chiusa con gli accordi di pace siglati a Roma il 4 ottobre del 1992, grazie all'azione diplomatica dell'Italia e in particolare della Comunità di S. Egidio. Tuttavia, nel 2013 si è radicalizzato il confronto tra il Fronte di liberazione del Mozambico (Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo), storico partito di governo, e il partito d'opposizione della Resistenza nazionale (Resistência Nacional Moçambicana, Renamo). Ad inizio settembre 2014 è stato raggiunto un accordo mirante a porre fine a quasi due anni di conflitto armato "a bassa intensità" tra RENAMO e il Governo mozambicano che prevede il cessate il fuoco tra Governo e Renamo ed, in base ad un Memorandum d'intesa, l'istituzione di un Gruppo militare di osservatori.

L'EMOCHM ha il compito di monitorare e garantire l'attuazione del processo di cessazione delle ostilità militari tra le Parti e l'avvio delle fasi successive previste dallo stesso Memorandum. La durata delle attività è prevista, in fase di prima applicazione dell'accordo, in 135 giorni, prorogabili. Il Gruppo di osservatori è composto complessivamente da 93 ufficiali, di cui 23 stranieri, appartenenti al Sudafrica, al Botswana, a Capo Verde, al Kenya, allo Zimbabwe, agli USA, al Regno unito e al Portogallo.

L'Italia partecipa con tre ufficiali, di cui uno assumerà l'incarico di vicecomandante del Gruppo.



## **Articolo 14**

*(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.</p> <p>2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.</p> <p>3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.</p> <p>4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:</p> | <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> |
|---|---|

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici *kit* per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;

b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;

c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

5. *Identico.*

6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. *Identico.*

**6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**

L'**articolo 14** prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

Il **comma 1** autorizza, per l'intero anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Si ricorda che l'art. 4, comma 1 del D.L. 2/2014 autorizzava per la medesima finalità una spesa di 117.163.246 euro, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014; il D.L. 109/2014, limitatamente al secondo semestre del 2014, autorizzava la spesa di euro 8.140.000.

Il **comma 2** autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 8.600.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 124/2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Il **comma 3** al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei

contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2015, le seguenti spese:

- euro 91.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di quattro veicoli blindati leggeri VBL Puma e 11 kit per la manutenzione;
- euro 220.000 per la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento alla Repubblica di Iraq;
- euro 795.000 per la cessione a titolo gratuito di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

Il **comma 5** autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di quattro veicoli VM 90 PROTETTO e tre VM 90 TORPEDO, nonché di vestiario ed equipaggiamento alle Forze Armate delle Repubblica Federale di Somalia.

Il **comma 6** autorizza per l'anno 2015 a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica la cessione di:

- materiale ferroviario dichiarato fuori servizio al Governo dello Stato d'Eritrea;
- n. 25 giubbetti antiproiettile alla Repubblica tunisina;
- n. 24 Blindo Centauro al Regno Hascemita di Giordania.

Come precisato nella relazione illustrativa si tratta di mezzi e materiali già autorizzati da precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

Il **comma 6-bis** autorizza per l'anno 2015 l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari delle Forze armate italiane con le modalità di cui all'articolo 573 del Codice dell'ordinamento militare.

In base al comma 2 del ricordato articolo del Codice, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare tali corsi, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.

Può essere ammesso personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:

- a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;
- b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della Convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;
- c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa.

Il comma 3 prevede che il Ministro della difesa possa concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare e civile delle Forze armate estere ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.



**Articolo 15**  
*(Disposizioni in materia di personale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

1. *Identico.*

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

2. *Identico.*

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

3. *Identico.*

a) missioni *Resolute Support* ed EUPOL *Afghanistan*, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM *Georgia*: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, EUCAP *Sahel Niger*, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) EUBAM *Libya*, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;

f) nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di

4. Al personale **impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle** missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO),

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

**6-bis.** All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

**b)** al comma 4:

1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;

2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;

**c)** al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

**d)** al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**6-ter.** All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.

**6-quater.** Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

**6-quinquies.** Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).

L'**articolo 15** reca disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

A tal fine, il **comma 1** dispone l'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108;
- art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX *Kosovo*, *Security Force*, *Training Plane*, *Joint Enterprise*, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

- la lettera *b*) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

- la lettera *c*) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

- la lettera *d*) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

- la lettera *e*) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

- la lettera *f*) stabilisce che l'indennità di missione, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda

imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.

In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero,

ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78<sup>9</sup> ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642<sup>10</sup> (le cui disposizioni sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1 che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

---

<sup>9</sup> D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*.

<sup>10</sup> Recante *"Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali"*. Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”*, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”*, e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare).

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Da ultimo, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.



Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "*Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento*" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A sua volta, la legge 308/1981, recante "*Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti*", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla

legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.<sup>11</sup> La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "*Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*". L'articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

---

<sup>11</sup> Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il

comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l'applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

- l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (*cf. supra*) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

Il **comma 2** dell'articolo 15 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009, con riferimento al D.M. 13 gennaio 2003 (come modificato dal D.M. 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale statale civile e militare in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure:

- 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
- nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il **comma 3** dell'articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Nello specifico:

- a) la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support* ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

- b) la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
- c) la diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
- d) la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP *Sahel Mali* e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritim e capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti,
- e) la diaria prevista con riferimento alla Libia, nell'ambito della missione EUBAM Lybia, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina;
- f) la diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles.

Il **comma 4** disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa al potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, v. *supra*), alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione *Atalanta* dell'Unione europea), nonché disciplina il compenso dei Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 107/2011 - di cui tuttavia viene prevista l'abrogazione dal 1°giugno 2015 da parte del comma 6-*bis* del provvedimento in esame.

I Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, di cui all'articolo 5, comma 2 del D.L. n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011, sono finalizzati alla protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria e quindi a garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale. Al personale militare imbarcato è corrisposta, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, il compenso forfettario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali.

Al personale citato il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un

periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Ai sensi del secondo periodo, del citato comma 4, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata, di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs n.66 del 2010) il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura prevista dall'articolo 9, comma 4, del DPR n.171 del 2007, secondo il quale il compenso nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

L'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010) prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Il **comma 5** rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008<sup>12</sup>, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009<sup>13</sup>.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001<sup>14</sup>;

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

---

<sup>12</sup> D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

<sup>13</sup> D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

<sup>14</sup> D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
  - che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria<sup>15</sup>.

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"*<sup>16</sup> (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);

---

<sup>15</sup> Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

<sup>16</sup> Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).
- il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
  - alle direttive;
  - alle regole di ingaggio;
  - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.



La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»<sup>17</sup>.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando “*l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*”.

Il **comma 6** precisa, infine, che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:

- a) *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)*;
- b) *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO)*;
- c) *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)*;
- d) *Multinational Force and Observers (MFO)*: missione multinazionale in Egitto;
- e) Missione della NATO *Interim air Policing (IAP)*.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che “in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra”.

Il **comma 6-bis**, novellando l'articolo 5 del del D.L. n. 107/2011, prevede la soppressione delle disposizioni normative che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana -e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria- convenzioni per la protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, finalizzate all'impiego di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare a bordo di tali navi. Viene invece

<sup>17</sup> Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

mantenuta la possibilità di ricorrere all'impiego di guardie giurate -individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno, di cui al comma 4 del richiamato articolo, nelle acque soggette al rischio di pirateria che vengano d'ora innanzi - secondo la novella in commento- individuate con decreto del Ministero della Difesa, sentiti i Ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, delle Infrastrutture e trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'IMO (*International Maritiem Organisation*).

Mediante novella al comma 5 del citato articolo 5, viene prorogato di un anno - dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016- il termine entro cui è possibile impiegare anche guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi pratico-operativi, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

Il **comma 6-ter** provvede a novellare l'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare che disciplina le competenze della Marina militare, tra cui quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, sopprimendo la previsione delle modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 107/2011 di cui si propone l'abrogazione, ovvero le modalità di impiego dei NMP.

Il **comma 6-quater** stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis e 6-ter entrino in vigore dal 1° giugno 2015.

Il **comma 6-quinquies** stabilisce l'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR).

**Articolo 16**  
*(Disposizioni in materia contabile)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. *Identico*
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

L'**articolo 16** reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il **comma 1** dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a

derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziato per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il successivo **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6 del presente decreto, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

**Articolo 17**  
*(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

1. *Identico.*

**1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*.**

2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito

2. *Identico*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

3. *Identico*

Il **comma 1** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno in corso la spesa di 68.000.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo -, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi.

Il **comma 1-bis** prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individui le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative (ONG) che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*.

Il **comma 2** prevede che con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo – come già previsto dall'art. 8, comma 1 del precedente decreto-legge in materia (D.L. 109/2014) - alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.

Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito

istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti.

Si segnala che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, cui si riferisce il comma 1, resta ancora in vigore fino al primo giorno del sesto mese successivo all'emanazione del regolamento di adozione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, legge con la quale è stato innovato il quadro delle attività italiane nel campo dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2015, alla tabella C, ha previsto per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla [legge n. 49 del 1987](#), lo stanziamento di 180,46 milioni di euro per il 2015.

In relazione alle iniziative per lo sviluppo dell'Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per i primi nove mesi del 2015 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la [legge 29 novembre 2012, n. 239](#), attengono prioritariamente alla *governance/rule of Law*, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.

Il mantenimento degli impegni della Comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del *MutualAccountability Framework* concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà prioritariamente sui bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni al paese, soprattutto in seguito all'acuirsi del conflitto e alla perdita di fatto della sovranità del governo centrale di Baghdad su vaste aree del paese oramai sotto il controllo dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS), con conseguente massiccio afflusso di popolazione soprattutto nel Kurdistan iracheno. L'intervento italiano è finalizzato anche alla tutela di alcuni siti archeologici in collaborazione con l'UNESCO.

Per quanto riguarda gli interventi in Siria e paesi limitrofi, la relazione illustrativa prevede un approccio regionale, onde far fronte anche alle esigenze umanitarie dei profughi in fuga dal conflitto che riescono a giungere nei paesi vicini. Parte di tali interventi riguarderà l'accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l'equità di genere - inclusa la lotta alle violenze sessuali. La Palestina sarà oggetto di interventi a livello bi- o multilaterale, volti soprattutto alla ricostruzione delle strutture civili a Gaza dopo il conflitto dell'estate 2014.

Inoltre, nei primi nove mesi del 2015 la relazione evidenzia che i finanziamenti previsti dall'articolo in commento saranno impiegati per continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in: Libia, ove l'aggravamento delle condizioni della sicurezza lascia prevedere una possibile grave crisi umanitaria, e dunque la preparazione di azioni di aiuto d'emergenza dovrà affiancarsi agli interventi già in corso di *capacity building*. Sono parimenti richiamati i diversi piani di intervento per la Somalia, il Sudan, e soprattutto Sud Sudan: in questo caso gli interventi riguarderanno soprattutto il supporto ai numerosissimi sfollati in seguito ai conflitti interni ai due Stati, ma anche il finanziamento a programmi internazionali nei settori della salute riproduttiva e

dell'istruzione primaria, come anche della gestione delle risorse idriche e degli interventi di emergenza messi in atto dalle Agenzie delle Nazioni Unite.

E' infine fatto riferimento al Mali e più in generale al Sahel, dove gli interventi riguarderanno tanto il contrasto all'instabilità politica quanto i profili della sicurezza alimentare; all' Africa occidentale – soprattutto per la prosecuzione dell'azione di contrasto alla diffusione del virus Ebola, attraverso l'opera delle ONG italiane, delle Agenzie ONU e della Croce rossa Internazionale; al Pakistan, ove l'aiuto si orienterà prevalentemente ad azioni di *capacity building* per lo sviluppo delle zone rurali e la protezione degli sfollati dalle zone di combattimento; al Myanmar, anche in questo caso con prevalente attenzione allo sviluppo rurale.

Il **comma 3** autorizza, sempre nei primi nove mesi del 2015, la spesa di 1.700.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla [legge 7 marzo 2001, n. 58](#), (recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi).

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame si riferisce agli obblighi internazionali dell'Italia in materia, con particolare riferimento alla Convenzione contro l'uso di munizioni a grappolo e al Protocollo V alla Convenzione contro le armi ad effetto indiscriminato – Protocollo concernente i residui esplosivi delle bombe, del 28 novembre 2003 (la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 novembre 2009, n. 173).

La relazione finanziaria per le attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specifica le seguenti finalità:

- a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e riduzione del rischio;
- b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati;
- c) assistenza alle vittime (compresa rieducazione psico fisica e loro reintegrazione socio economica);
- d) ricostruzione e sviluppo delle comunità;
- e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
- f) formazione di operatori locali.

Si ricorda che l'art. 8, comma 2 del decreto-legge n. 109/2014 – il precedente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - ha autorizzato tra l'altro la spesa, per la seconda metà del 2014, di 1.000.000 di euro, per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.



**Articolo 18**

*(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia.</p> | <p>1. <i>Identico</i></p>  |
| <p>2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o <i>post</i>-conflitto.</p>  | <p>2. <i>Identico</i></p>  |
| <p>3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.</p>                                 | <p>3. <i>Identico</i></p>  |
| <p>4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il</p>   | <p>4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il</p> |

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, **con una dotazione di euro 500.000**, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, **anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.**

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente

5. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché  
allo *European Institute of Peace*.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1°  
gennaio 2015 e fino al 30 settembre  
2015, la spesa di euro 9.187.296 per  
interventi operativi di emergenza e di  
sicurezza destinati alla tutela dei cittadini  
e degli interessi italiani all'estero.

6. *Identico.*

7. È autorizzata, a decorrere dal 1°  
gennaio 2015 e fino al 30 settembre  
2015, la spesa di euro 23.000.000 per il  
finanziamento del fondo di cui  
all'articolo 3, comma 159, della legge 24  
dicembre 2003, n. 350, anche per  
assicurare al personale del Ministero  
degli affari esteri e della cooperazione  
internazionale in servizio in aree di crisi  
la sistemazione, per ragioni di sicurezza,  
in alloggi provvisori.

7. *Identico.*

8. È autorizzata, a decorrere dal 1°  
gennaio 2015 e fino al 30 settembre  
2015, la spesa di euro 700.000 per la  
prosecuzione della realizzazione della  
nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a  
Mogadiscio, con le modalità di cui  
all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-  
legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  
2014, n. 141.

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1°  
gennaio 2015 e fino al 30 settembre  
2015, la spesa di euro 1.372.327 per  
l'invio in missione o in viaggio di  
servizio di personale del Ministero degli  
affari esteri in aree di crisi, per la  
partecipazione del medesimo alle  
operazioni internazionali di gestione  
delle crisi, nonché per le spese di  
funzionamento e per il reclutamento di  
personale locale a supporto del personale

9. È autorizzata, a decorrere dal 1°  
gennaio 2015 e fino al 30 settembre  
2015, la spesa di euro **1.438.207** per  
l'invio in missione o in viaggio di  
servizio di personale del Ministero degli  
affari esteri in aree di crisi, per la  
partecipazione del medesimo alle  
operazioni internazionali di gestione  
delle crisi, nonché per le spese di  
funzionamento e per il reclutamento di  
personale locale a supporto del personale

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Il **comma 1** dell'articolo in commento autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle Forze di sicurezza afgane, incluse le forze di polizia, nell'ambito dell'impegno internazionale per l'Afghanistan collegato alla conclusione della missione ISAF, sostituita dalla missione dell'Alleanza atlantica per l'addestramento, l'assistenza e la consulenza alle forze di sicurezza afgane denominata *Resolute Support*.

Il **comma 2** prevede una spesa complessiva di 1.490.676 euro dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.

Come specificato dalla relazione tecnica, lo stanziamento riguarda principalmente la Libia (518.233 euro), la Siria (819.443 euro) e l'Iraq (56.000 euro).

Il **comma 3** integra di 2.000.000 di euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della [legge 6 febbraio 1992, n. 180](#) (recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica.

La relazione tecnica precisa che i finanziamenti sono principalmente destinati alla stabilizzazione in Somalia e Corno d'Africa, alla ricostruzione e al rafforzamento nei paesi del Sahel e dell'Africa centro-occidentale delle capacità di contrasto al crimine organizzato e al terrorismo. La relazione tecnica prevede anche la destinazione di una quota dello stanziamento anche in America Centrale, a rafforzare le iniziative di successo del nostro Paese per il consolidamento della sicurezza *in loco*.

Il **comma 4** destina, dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, 2.300.000 euro alla partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano - istituito per indagare sull'assassinio dell'ex premier Rafik Hariri - e alla costituzione di un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero, promossi da Università. A tal fine si prevede per il tirocinante un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili.

Con riferimento ai fondi fiduciari, la relazione tecnica per gli interventi di competenza del MAECI, ricorda i seguenti Fondi cui l'Italia partecipa:

- Fondo fiduciario della NATO destinato a rafforzare le capacità dell'Ucraina in materia di difesa cibernetica;
- Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari politici delle Nazioni Unite;
- Fondo fiduciario del Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria al largo delle coste somale, istituito presso le Nazioni Unite;
- Fondo fiduciario della NATO per il personale femminile delle Forze armate giordane.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 la spesa di 10.781.848 euro per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), alla Fondazione Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica e, infine, all'*European Institute of Peace*.

L'Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all'interno dell'Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell'Unione europea, l'INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all'attuazione degli scopi fondamentali dell'INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Si segnala che l'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 228 del 2010 ha autorizzato nella prima metà del 2011 la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Si ricorda altresì che l'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 114 del 2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per assicurare, tra l'altro, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Da ultimo, il citato D.L. n. 109/2014, all'art. 9, comma 4 ha previsto fondi finalizzati tra l'altro alla partecipazione al Fondo fiduciario INCE.

La relazione tecnica al provvedimento in esame permette di disaggregare lo stanziamento in rapporto alle diverse finalizzazioni, come segue:

- 6.751.200 euro per le operazioni di diplomazia preventiva e di cooperazione dell'OSCE;
- 2.180.648 euro per le iniziative in ambito PESC/PESD;
- 1.500.000 euro al Fondo fiduciario INCE presso la BERS;
- 300.000 euro alla Fondazione Segretariato permanente della IAI.

L'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) è nata ad Ancona il 19 – 20 maggio 2000 con la firma, da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia), della “Dichiarazione di Ancona” sulla cooperazione regionale quale strumento di promozione della stabilità economica e politica e del processo di integrazione europea. Ai 6 membri originari si è aggiunta l'Unione di Serbia-Montenegro nel 2002 e, in seguito alla scissione, nel 2006, sia la Serbia sia il Montenegro hanno mantenuto la membership nell'Iniziativa, attualmente costituita quindi da 8 Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia. Dal giugno 2008 opera ad Ancona, su decisione dei Governi degli 8 Paesi membri dell'Iniziativa, un Segretariato Permanente, che è guidato dal giugno del 2011 dall'Amb. Fabio Pigliapoco e riceve il sostegno della Regione Marche, del Comune di Ancona, dell'Università Politecnica delle Marche, della Camera di Commercio di Ancona, e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche attraverso la “Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI)” istituita ad Ancona il 14 dicembre 2010. L'Organo decisionale dell'Iniziativa Adriatico Ionica è il Consiglio dei Ministri degli Esteri, che si riunisce una volta all'anno (ultima riunione il 27 maggio 2013 a Bruxelles, a margine del CAE) e la cui agenda viene elaborata dai Coordinatori Nazionali dei Paesi membri. Alla Presidenza di turno slovena (1 giugno 2012 - 31 maggio 2013), è succeduta dal 1 giugno 2013 quella albanese.

Negli ultimi anni la IAI ha consolidato, come auspicato da parte italiana, la propria proiezione sia in chiave intergovernativa, sia per quanto riguarda il percorso europeo dei Paesi IAI non-UE, per i quali l'Iniziativa rappresenta un obiettivo intermedio di avvicinamento agli standard comunitari (fonte: sito Internet del MAECI).

Per quanto invece concerne l'*European Institute of Peace (EIP)*, si tratta di un'iniziativa dei ministeri degli esteri svedese e finlandese, che nel 2010 decisero di costituire l'Istituto a supporto della risposta europea alle sfide globali sulla pace. Lo statuto dell'EIP, tuttavia, è stato firmato solo il 18 febbraio 2014, dopo lunghe consultazioni con i governi europei, le organizzazioni internazionali specializzate nella risoluzione dei conflitti, gli organi dell'Unione europea e i più qualificati esperti nel campo della pace e della sicurezza.

Il **comma 6** autorizza una spesa, dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, di 9.187.296 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

Gli interventi operativi di emergenza sono concentrati, secondo la relazione tecnica più volte richiamata, in Iraq (3,5 milioni), Afghanistan (1,895 milioni), Libano (0,812 milioni), Libia (1,437 milioni), Yemen (0,863 milioni), Territori Palestinesi (0,278 milioni) e Venezuela (0,09 milioni).

Si ricorda altresì che l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 227/2012 aveva previsto per le medesime finalità una spesa, dal periodo 1° gennaio al 30 settembre 2013, di 16.257.366 euro. Per l'ultimo trimestre del 2013 il D.L. 114/2013, al comma 8 dell'art. 6, ha previsto la spesa di 4.288.027 euro, mentre per la prima metà del 2014 sono stati stanziati, dall'art. 9, comma 5 del D.L. 2/2014, 12.742.128 euro. Da ultimo, l'art. 9, comma 5 del D.L. 109/2014 ha autorizzato per la seconda metà del 2014 la spesa di 8.845.090 euro.

Il **comma 7** autorizza la spesa, nei primi nove mesi del 2015, di 23 milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 ([legge 24 dicembre 2003, n. 350](#)), articolo 3, comma 159.

Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche all'eventuale sistemazione del personale impiegato in aree di crisi in alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.

Il **comma 8** autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 la spesa di 700.000 euro al fine di proseguire gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio: tali interventi dovranno avvenire con le modalità già previste dall'articolo 9, comma 6-bis, del sopra citato decreto-legge 109 del 2014 – che per la prima fase della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata a Mogadiscio da parte del Ministero della difesa d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aveva stanziato 600.000 euro. Il comma 6-bis in questione ha inoltre previsto allo scopo l'applicazione delle seguenti disposizioni in materia di indennità, in materia penale e in materia contabile al personale militare impiegato:

- Art. 3, comma 1 (alinea) e commi 2, 4 e 9 della legge 109/2008, di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
- Art. 5, commi 2 e 3 (lettera d); art. 6, comma 1; art. 7, comma 1 del già citato D.L. 109/2014.

Il **comma 9** autorizza nei primi nove mesi del 2015 lo stanziamento di 1.438.207 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del suddetto personale ad

operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAECI inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAECI assicura il finanziamento dell'invio di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia , Pakistan, Yemen e Somalia.



## Articolo 19

*(Regime degli interventi nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

1. *Identico.*

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

2. *Identico.*

**2-bis.** Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.**

Il **comma 1** prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 17 e 18 si applichi la disciplina precedentemente prevista (con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall'art. 10, comma 1 del citato D.L. n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge 141/2014.

Analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dal comma in commento – come evidenzia la relazione illustrativa – presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 ha rinviato a sua volta al comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 2/2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo [6, commi 11, 12 e 13](#), del [decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° febbraio 2013, n. 12](#), nonché all'articolo [5, commi 1, 2 e 6](#), e all'articolo [7, comma 1](#), del [decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 dicembre 2013, n. 135](#).

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).

I commi 11, 12, e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAECI che partecipa a missioni di gestione crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

L'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227. L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in *deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali*; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013. L'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte.

La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.

La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E' inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 - recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-*bis*, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-*bis*, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell'art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6. Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 consente di conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma 6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari delle numerose deroghe contenute nelle disposizioni dell'articolo 19 in commento: in particolare, in riferimento alle deroghe ai limiti di spesa per autovetture si prevede un maggiore onere di 77.920 euro; in ordine alla disapplicazione delle disposizioni per i contratti a tempo determinato l'onere previsto è pari a 420.360 euro; infine, in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, viene stimato un maggiore onere di 862.000 euro. In tutti questi casi la copertura delle maggiori spese suddette si rinviene a valere sui fondi previsti all'articolo 17, comma 1 del decreto- legge in esame.

Il **comma 2** dell'articolo 19 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2014) del precedente D.L. (n. 109 del 2014) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziare per gli articoli 17 e 18 del decreto-legge in esame.

Il **comma 2-*bis*** prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, nonché per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, sospendendo in tal caso la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

Si stabilisce che il collocamento fuori ruolo avvenga rispettivamente ai sensi della legge n. 1114/1962 (recante Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri) e dell'art. 274 del D.P.R. n. 18/1967 (recante Ordinamento dell'Amministrazione degli

Affari esteri), nell'ambito dei contingenti, con le modalità e gli effetti previsti dalle predette disposizioni.

La legge n. 114/1962 al comma 1 prevede che il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche può essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, nell'ambito di un contingente che non può superare complessivamente le cinquecento unità.

L'articolo 274 del D.P.R. n. 18/1967 prevede, al primo comma, che per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di rilevante interesse per il Ministero degli affari esteri, i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo, nel rispetto delle relative autonomie organizzative, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri, e presso le regioni e le città metropolitane, a seguito di concertazione e richiesta da parte dei predetti enti territoriali.

Il secondo comma prevede che i funzionari collocati fuori ruolo ai sensi di tale norma, nei limiti delle risorse disponibili, non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.





## **Articolo 19-bis**

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri**

**2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.**

**3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.**

Il presente articolo, al **comma 1**, prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche con il contributo informativo degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ai sensi della [legge n. 124/2007](#), renda pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

Il **comma 2** prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indichi altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

Il **comma 3** afferma che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi.

## **Articolo 20**

*(Norme transitorie e di copertura finanziaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <p>1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.</p>   | <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-<i>bis</i>. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.».</p>  | <p>2. <i>Identico</i></p> |
| <p>3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-<i>bis</i>,».</p>  | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».</p> | <p>4. <i>Identico</i></p> |
| <p>5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di</p>   | <p>5. <i>Identico</i></p> |

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

conversione del presente decreto.

**5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.**

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro **871.072.635** per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

a) quanto a euro **840.046.528**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della

d) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

legge 5 giugno 1984, n. 208;

e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) *identica*;

f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al

f) *identica*;

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. *Identico.*

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. *Identico.*

I primi cinque commi dell'**articolo 20** recano alcune disposizioni transitorie e di coordinamento relative alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

In particolare, il **comma 1** assicura la continuità del vertice della Procura nazionale, stabilendo che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

*La disposizione non precisa se il termine di permanenza nella nuova carica decorra dalla data di entrata in vigore del decreto-legge oppure dalla data di nomina del Procuratore nazionale antimafia già incarica.*

Il **comma 2** adegua la disciplina delle diverse funzioni proprie dei magistrati (D.lgs. 160 del 2006, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) alla espressa previsione della figura di procuratore nazionale aggiunto (v. art. 10 del decreto-legge). A tal fine individua, in un nuovo comma *7-bis* dell'articolo 10 del d.lgs. 160, le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale in quelle di procuratore nazionale aggiunto.

L'inquadramento è speculare a quello relativo al Procuratore nazionale, che svolge funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale (art. 10, comma 13, d.lgs. 160).

Il **comma 3** introduce la funzione di procuratore nazionale aggiunto tra quelle per il cui conferimento è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità. A tal fine è introdotto, nell'art. 12 del d.lgs. 160 del 2006, sui requisiti e i criteri per il conferimento delle funzioni, un richiamo al nuovo comma *7-bis* dell'articolo 10 del d.lgs. 160.

In base al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. 160, per il conferimento delle funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia, di consigliere di cassazione, di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente di sezione di corte d'appello, di avvocato generale presso la corte d'appello e delle funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

*Si segnala che, a seguito della modifica introdotta, lo stesso requisito (il conseguimento della quarta valutazione di professionalità) è richiesto per due funzioni diverse: le funzioni requirenti di coordinamento nazionale (sostituto presso la direzione nazionale) e le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale (procuratore nazionale aggiunto).*

Il **comma 4** introduce una disposizione di chiusura in base a cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Il **comma 5** prevede poi che i procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Si rammenta che il Consiglio Superiore della Magistratura, con [delibera dell'11 febbraio 2009](#), ha confermato, pur in assenza di espressa previsione legislativa, la possibilità di nominare uno o più procuratori aggiunti presso la Direzione Nazionale Antimafia, definendo inoltre l'inquadramento dell'incarico sia i criteri di designazione e la procedura da seguire.

Il **comma 5-bis** prevede che con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CSM, venga determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto (*ex art. 10 del decreto; art. 103, comma 2, del Codice antimafia di cui al [D.Lgs. n. 159/2011](#)*). La dotazione della Direzione nazionale non comporta modifiche della complessiva dotazione organica del personale di magistratura.

Il **comma 6** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 871.072.635 per l'anno 2015.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

- a) quanto ad euro 840.046.528, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;
- b) quanto ad euro 1.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2015 prevista per l'organizzazione della Presidenza semestrale italiana della UE dall'articolo 1, comma 273, primo periodo della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);
- c) quanto ad euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme conservate nel conto residui del predetto stanziamento della legge di stabilità 2014 per l'organizzazione della Presidenza semestrale italiana della UE;
- d) quanto ad euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di corrispondente quota delle somme accreditate al capo della Delegazione per il semestre di Presidenza italiana dell'UE di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 208 del 1984;
- e) quanto ad euro 5.032.147, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI;
- f) quanto ad euro 6.993.960, mediante utilizzo dei rimborsi corrisposti dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito di operazioni internazionali di pace, rimborsi di cui all'articolo 8, comma 11 del D.L. n. 78 del 2010, i quali, precisa la norma, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non siano stati ancora riassegnati al Fondo per le missioni internazionali, e che restano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, viene accantonato e reso indisponibile l'importo di 6.993.960 euro di competenza e di cassa, all'interno delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della Difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento o alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera f), in base agli esiti degli accertamenti di entrata.

In ordine a quanto precede si precisa:

**lettera a):** si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con



modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *Spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Successivamente, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Da ultimo, con la legge di stabilità 2015 – legge 23 dicembre 2014, n. 190 -, art. 1, comma 178, il Fondo – che nelle previsioni di bilancio 2015 (cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di circa 50 milioni di euro - è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

**Lettera b):** l'art. 1, comma 273, primo periodo della legge di stabilità per il 2014 ha previsto, in connessione con le esigenze poste dall'organizzazione della Presidenza semestrale italiana della UE (seconda metà del 2014), la spesa di 56.000.000 di euro per l'anno 2014 e di 2.000.000 di euro per l'anno 2015;

**Lettera d):** la legge n. 208 del 1984 ha a suo tempo dettato norme generali per l'organizzazione e il finanziamento dei semestri di Presidenza italiana della CEE, prevedendo che le spese di organizzazione connesse con i periodi di Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della Delegazione istituita ai sensi del successivo articolo 2.

**Lettera f):** il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment*(COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il *Memorandum* d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il *Memorandum* d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

In base al **comma 7** dell'articolo 20 in commento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi, infine, del **comma 8** dell'articolo 20, dall'attuazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria): a tale scopo le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi a quelle disposizioni con l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>191</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<a href="#"><u>192</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<a href="#"><u>193</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<a href="#"><u>194/I</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<a href="#"><u>194/II</u></a>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle
<a href="#"><u>195</u></a>	Dossier	Le disposizioni dell'A.S. n. 1687 rilevanti per la Commissione giustizia ai fini dell'esame del T.U. degli AA.SS. nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868
<a href="#"><u>196</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1728 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare"
<a href="#"><u>197</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
<a href="#"><u>198</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
<a href="#"><u>199</u></a>	Dossier	La difesa europea e il coordinamento con la NATO
<a href="#"><u>200</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1813 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"
<a href="#"><u>201</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1101 "Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico"
<a href="#"><u>202</u></a>	Dossier	Quadro di legalità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per contrastare le minacce alla sicurezza internazionale provenienti dall'area di crisi del Mediterraneo allargato (2011-2015)
<a href="#"><u>203</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577-A "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".